



LA RIFORMA DELLO SPORT

**LAVORO SPORTIVO E ADEMPIMENTI PER GLI ENTI
SPORTIVI DAL 1 LUGLIO 2023**

A CURA DEI CONSULENTI DELLO SPORT

@consulentisport



www.consulentidelloport.info



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO



CORRETTIVO BIS

- Le principali novità introdotte sono:
 - NO INAIL per i COCOCO (si per dipendenti e collaboratori amministrativo-gestionali)
 - OBBLIGO COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO anche per compensi a COCOCO inferiori a € 5.000 annui anche attraverso il RAS entro il 30° giorno successivo del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro
 - LIBRO UNICO DEL LAVORO tenuta attraverso il RAS, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (30/01/2024 per l'anno 2023)
 - UNIEMENS l'adempimento può essere assolto mediante il RAS
 - NO PROSPETTO PAGA se il compenso annuale non supera i 15.000 euro nell'anno solare

CORRETTIVO BIS



SEMPLIFICAZIONI E NUOVI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SPORTIVO

Adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co sportive, relativi ai periodi di paga da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati nel periodo dal 31/10 al 31/12/2023. Nella sostanza si potrà procedere al pagamento dei compensi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 rinviando i versamenti contributivi e gli adempimenti entro il 31/12/2023. Si consiglia comunque di **espletare preventivamente l'adempimento UNILAV attraverso il RAS.**

In relazione ai rapporti di **lavoro sportivo di natura subordinata o per i co.co.co amministrativo-gestionale**, le semplificazioni **NON** si applicano. Quindi vanno espletati gli ordinari adempimenti del datore di lavoro, da operarsi attraverso l'intervento di un Consulente del Lavoro o di un Commercialista che opera in materia giuslavoristica.

Per i lavoratori sportivi in possesso di P.IVA gli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati, saranno onere del lavoratore sportivo il quale dovrà procedere all'apertura della propria posizione all'INPS, alla dichiarazione dei compensi percepiti ed al versamento delle relative imposte e contributi

AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI



Modello autocertificazione compensi percepiti primo semestre 2023 da rilasciare prima della firma del nuovo contratto di lavoro

Modello autocertificazione compensi secondo semestre 2023 da rilasciare alla firma del nuovo contratto di lavoro



ANNO DI IMPOSTA _____ PROVENTI ESENTI PER LAVORO SPORTIVO
DILETTANTISTICO

Autocertificazione redditi per applicazione fascia esente ai sensi di quanto previsto dal comma 6-bis, articolo 36, D.Lgs. 36/2021 come novellato dall'articolo 16, D.L. 198/2022 convertito con modificazioni dalla L. 14/2023

Alla cortese attenzione dell'Ufficio Amministrazione della ASD/SSD/FSN/DSA/EPS con sede in

_____ Via _____ n. _____ Il/La sottoscritto/a

_____ nato/a a

_____ il _____ Residente

_____ codice fiscale _____

in qualità di:

- atleta
- istruttore/allenatore
- preparatore atletico
- direttore tecnico
- direttore sportivo
- altro (da precisare) _____

(BARRARE LE CASELLE CHE NON INTERESSANO)



In relazione al contratto di lavoro sportivo dilettantistico tra di noi in essere stipulato in data _____ ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021 che prevede un inquadramento come:

- esercente arti o professioni;
- collaboratore coordinato e continuativo;
- collaboratore occasionale;
- lavoratore subordinato.

(BARRARE LE CASELLE CHE NON INTERESSANO)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76, D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei compensi che mi dovranno essere riconosciuti

Dichiara dal 1° gennaio alla data odierna

- di non aver ricevuto compensi per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021;
- di aver ricevuto compensi nel periodo indicato per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico per un importo lordo pari a euro _____;
- pertanto, di avere / non avere diritto a compensi senza applicazione delle ritenute previdenziali di cui all'articolo 35, D.Lgs. 36/2021;
- pertanto, di avere / non avere diritto a compensi senza applicazione delle ritenute fiscali di cui all'articolo 36, D.Lgs. 36/2021.

(BARRARE LE CASELLE CHE NON INTERESSANO)



**RICEVUTA DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE NEL SECONDO SEMESTRE DEL 2023 AL
MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO
DILETTANTISTICO PER DETERMINARE LA FASCIA ESENTE DA RITENUTE FISCALI**

ANNO DI IMPOSTA 2023 PROVENTI ESENTI PER LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Autocertificazione redditi per applicazione fascia esente ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis, articolo 51, D.Lgs. 36/2021 come novellato dall'articolo 16, D.L. 198/2022 convertito con modificazioni dalla L. 14/2023

Alla cortese attenzione dell'Ufficio Amministrazione della ASD / SSD / FSN / DSA / EPS con sede in

_____ Via _____ n. _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

_____ il _____ Residente

_____ codice fiscale _____

in qualità di:

- atleta
- istruttore/allenatore
- preparatore atletico
- direttore tecnico
- direttore sportivo
- altro (da precisare) _____

(BARRARE LE CASELLE CHE NON INTERESSANO)



In relazione al contratto di lavoro sportivo dilettantistico tra di noi in essere stipulato in data _____ ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021 che prevede un inquadramento come: " lavoratore subordinato:

- esercente arti o professioni;
- collaboratore coordinato e continuativo;
- collaboratore occasionale;
- lavoratore subordinato.

(BARRARE LE CASELLE CHE NON INTERESSANO)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76, D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei compensi che mi dovranno essere riconosciuti a far data dal giorno 01/07/2023

DICHIARA

limitatamente al primo semestre (1° gennaio – 30 giugno) dell'anno solare 2023 in corso e fino alla data odierna:

- di non aver ricevuto compensi nel periodo indicato per prestazioni sportive dilettantistiche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m, Tuir e pertanto di avere diritto a godere dell'intera fascia esente da imposizione fiscale di cui all'articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021.
- di aver ricevuto compensi nel periodo indicato per prestazioni sportive dilettantistiche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m, Tuir e a tal fine di aver goduto come fascia esente dell'importo di euro _____. Ne deriva che sono consapevole che sugli ulteriori corrispettivi che mi saranno erogati nel corso del 2023 per il contratto sopra indicato la fascia esente ai fini fiscali sarà pari a euro _____ (euro 15.000 – euro _____).

Data e firma del lavoratore




ADEMPIMENTI DAL 1 LUGLIO 2023

| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |




Collaboratore con ente sportivo



FINO AL 1 LUGLIO

Collaboratore con ente sportivo

DAL 1 LUGLIO



Tra le principali novità della Riforma si evidenzia l'introduzione del **volontario** (in allineamento con la Riforma del Terzo Settore). Inoltre, tra le tipologie di lavoro, viene definito il cosiddetto "**lavoro sportivo**", che ottiene importanti **semplificazioni procedurali** oltre all'**esenzione fiscale e contributiva**. Precisiamo anche che i compensi dei lavoratori sportivi non vengono più qualificati come redditi diversi bensì come **redditi da lavoro**. Infine, ricordiamo che rimane obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per la corresponsione della retribuzione, per lavoro dipendente o relativa a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche per importi inferiori a 1.000€.

Le risorse che operano all'interno di un'associazione/centro sportivo possono essere classificate in tre tipologie di lavoratore a seconda delle mansioni che ricoprono: **lavoratore sportivo, lavoratore non sportivo, amministrativo gestionale**.



Chi sta operando nel centro sportivo?

Lavoratore sportivo

Atleta
Allenatore
Istruttore
Direttore tecnico
Direttore sportivo
Preparatore atletico
Direttore di gara

Rientrano in questa categoria tutti i tesserati che, dietro corrispettivo, svolgono le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base del regolamento degli Enti affiliati.



Lavoratore non sportivo

Receptionist
Custodi
Addetti alle pulizie
Giardinieri
Addetti al marketing ed alla comunicazione

Si tratta dei soggetti che svolgono mansioni non rientranti nei regolamenti dei singoli Enti/federazioni affiliati. Per questi lavoratori si applicano le norme ordinarie sul lavoro.



Amministrativo Gestionale


Segretarie
Amministrativi

Questi lavoratori hanno le stesse agevolazioni fiscali previste per il lavoratore sportivo, ma non godono delle altre semplificazioni proprie di quella tipologia di lavoratore.



Lavoratore autonomo

Dal 1° luglio 2023 il lavoratore sportivo in forma autonoma può operare all'interno dell'associazione/centro sportivo con Partita IVA o nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (**Co.co.co.**).



Per il lavoratore Co.co.co. in ambito sportivo la normativa definisce con chiarezza i limiti che definiscono che si tratti di una collaborazione coordinata e continuativa e **non di lavoro subordinato**. In questo modo si riduce il rischio a carico delle società e delle Associazioni sportive di incorrere in sanzioni, come avveniva invece prima dell'entrata in vigore della norma.

Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata continuativa (Co.co.co.) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- La **durata delle prestazioni oggetto del contratto**, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- Le **prestazioni oggetto del contratto** risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Il lavoratore sportivo con un contratto nella forma di Co.co.co. potrebbe anche superare le 24 ore settimanali. In questi casi però, in caso di controlli, l'onere della prova che si tratti di un collaboratore e non di un dipendente subordinato è a carico dell'ente sportivo.



Per i lavoratori sportivi che intendono aprire la **Partita IVA** per collaborare con l'associazione/centro sportivo i codici ATECO di riferimento sono:

- 85.51.00 - CORSI SPORTIVI E RICREATIVI
- 93.19.99 - ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE NCA


| 85.51.00 | 93.19.99 |
|--|--|
| Formazione sportiva e dilettantistica | Attività sportive indipendenti |
| Attività presso centri e campi di formazione | Attività svolte da professionisti dello sport, quali arbitri e giudici |
| Corsi di ginnastica | Gestione riserve di caccia e pesca |
| Corsi di nuoto | Attività di supporto alle attività sportive e ricreative |
| Attività di istruttore e allenatore sportivo | Allenamento di animali finalizzato alle attività sportive |
| Corsi di Yoga | - |
| Arti marziali | - |



Prima della Riforma, il dipendente pubblico poteva collaborare con l'associazione/centro sportivo semplicemente **comunicandolo al proprio ente di riferimento**. Dal 1° luglio, invece, per farlo dovrà necessariamente chiedere all'ente per cui lavora una **specificata autorizzazione**.


Un esempio molto comune: un dipendente comunale che, in orario extra-lavorativo, fa l'istruttore di ginnastica o di altre discipline presso un'associazione sportiva ricevendone un compenso, dovrà richiedere specifica autorizzazione scritta presso il comune per cui lavora.

Il decreto correttivo bis ha poi specificato che, in caso di mancata risposta da parte dell'ente entro 30 giorni dalla richiesta, l'autorizzazione è da ritenersi accordata.





Lo schema riportato di seguito chiarisce come, con l'entrata in vigore della Riforma dello Sport, cambiano i rapporti di lavoro in ambito sportivo, quali sono gli obblighi a carico del datore di lavoro e qual è l'inquadramento a livello fiscale/contributivo in riferimento alle fasce di compenso percepite dal lavoratore e alle ore lavorate.



Nella prima riga troviamo la situazione dei contratti **ante-riforma**, mentre nella seconda il contratto che si presume si possa applicare a partire dal 1° Luglio con, a seguire, le principali **caratteristiche fiscali/contributive**.



I lavoratori amministrativo-gestionali sono inquadrati diversamente rispetto ai lavoratori sportivi: non essendo tesserati, non possono infatti godere delle semplificazioni previste per i lavoratori sportivi. La normativa lavorativa di riferimento rimane, quindi, quella ordinaria e, nel caso di lavoratore autonomo (Co.co.co.) sarà **a carico dell'ente sportivo dimostrare che non si tratta di un lavoratore subordinato.**

- Se dipendenti non si applica il contratto sportivo (come da art. 26 del Decreto), ma le **norme di diritto comune;**
- Se Co.co.co. non possono beneficiare della presunzione di legge di cui all'art.28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 24 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi;
- Non possono beneficiare delle semplificazioni degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro e alla gestione degli stessi, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport.

Tuttavia, i **collaboratori di segreteria e affini** possono beneficiare delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro in ambito dilettantistico:

- Esenzione contributiva fino alla soglia di **5.000€;**
- Riduzione del **50%** dell'imponibile contributivo **per i primi 5 anni;**
- Franchigia fiscale fino a **15.000€ annui.**

I **lavoratori sportivi** si possono suddividere in **tre macro-fasce fiscali**, ciascuna con le sue peculiarità:

- **Fino a 5.000€/anno** i lavoratori sono esenti sia da imposte sia da contributi;
- **Sopra i 5.000€/anno e fino a 15.000€/anno** i lavoratori sono ancora esenti da imposte, ma devono versare i contributi;
- **Sopra i 15.000€** i lavoratori devono versare sia le imposte sia i contributi.



I compensi da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di **15.000€**.

Superata questa la franchigia, il reddito del percipiente sarà **assoggettato a tassazione** secondo le aliquote fiscali ordinarie, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione.

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare al committente un'autocertificazione che attesti l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.



Altre differenziazioni riguardano poi i contributi previdenziali, come riportato nello schema seguente.



L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori a 5.000€ (e fino ad un massimale attualmente pari a 105.014€).

Di seguito il confronto tra un Co.co.co. e un lavoratore autonomo con Partiva IVA in gestione separata.

| | IVS | CONTRIBUTI MINORI | TOTALE | RIPARTIZIONE ONERE |
|---|------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| Co.co.co.* (non iscritti ad altre forme obbligatorie) | 25% | 2,03% | 27,03% | 1/3 lavoratore - 2/3 committente |
| Professionisti | 25% | 1,23% | 26,23% | Addebito del 4% al committente |

** Per i primi 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale del 50%. Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle presentazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24%.*



Inoltre, per i Co.co.co. fino a 15.000€/annui è prevista l'**esenzione dai versamenti INAIL**, in quanto è sufficiente l'assicurazione obbligatoria già prevista (legge 289 del 27 dicembre 2002).

Ricordiamo, infine, che con la Riforma dello Sport è stata prevista una **sanatoria** per le società e Associazioni sportive per le somme pagate ai collaboratori prima del 30/06/2023. Non si darà quindi luogo a recupero contributivo per **le somme che sono state pagate** per i collaboratori sportivi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. In questo modo le Associazioni/Società Sportive potranno evitare contestazioni dai vari Enti sportivi, dai lavoratori e soprattutto dagli Enti previdenziali e dal fisco rispetto ai pagamenti effettuati ai collaboratori sportivi fino a 10.000€ senza versamento di contributi e imposte.



PREMI

La Riforma dello Sport è intervenuta anche per definire la disciplina relativa ai premi concessi ai lavoratori del mondo sportivo.

Il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche possono quindi **erogare premi, ma solo ad atleti e tecnici con loro tesserati** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive e per convocazioni in rappresentanze nazionali. I premi possono essere erogati anche ad atleti e tecnici volontari o dipendenti pubblici (anche senza autorizzazione per il lavoro sportivo).

I premi:

- Non sono considerati proventi da lavoro sportivo;
- Non si cumulano con i compensi sportivi;
- Non hanno obbligo contributivo;
- Sono soggetti ad una ritenuta del 20% a titolo d'imposta al momento dell'erogazione.



RIMBORSI SPESE

La riforma chiarisce anche la gestione dei **rimborsi delle spese documentate** per vitto, alloggio e trasporto, che non concorrono a formare reddito per i percipienti.

**Spese documentate relative a vitto, alloggio e trasporto
per trasferte fuori dal territorio comunale**

Le indennità chilometriche non possono essere forfettarie, ma devono essere qualificate in base ai km percorsi e tipo di veicolo.



ESEMPI DI COSTI E COMPENSI PER IL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO

Nella tabella seguente sono riportati alcuni **esempi di retribuzione dei lavoratori sportivi** con relativi costi e contributi.

Esempi Compensi

| LAVORATORE SPORTIVO CO.CO.CO. | IPOTESI 1 | IPOTESI 2 | IPOTESI 3 | IPOTESI 4 (CONSIDERANDO ADD. REGIONALE LAZIO E ADD. COMUNALE ROMA) |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|---|
| Compenso lordo | € 5.000 | € 10.000 | € 15.000 | € 20.000 |
| Netto per il collaboratore | € 4.946,66 | € 9.704,49 | € 14.462,32 | € 18.118,20 |
| Costo committente | € 5.106,86 | € 10.591,02 | € 16.075,35 | € 21.573,00 |



Esempi da CNDCEC - luglio 2023

| LAVORATORE SPORTIVO PARTITA IVA | IPOTESI 5 REGIME FORFETTARIO INPS 25% RIVALSA INPS 4% FACOLTATIVA | IPOTESI 6 REGIME FORFETTARIO INPS 25% RIVALSA INPS 4% FACOLTATIVA | IPOTESI 7 REGIME FORFETTARIO INPS 25% RIVALSA INPS 4% FACOLTATIVA |
|--|--|--|--|
| Compenso annuo da contratto | € 15.000 | € 18.000 | € 20.000 |
| Imposte sostitutiva 15% (5%) | € 0 (€ 0) | € 351 (€ 117) | € 585 (€ 195) |
| Contributi INPS | € 975,00 (fino al 2027) | € 1.628 (fino al 2027) | € 1.463 (fino al 2027) |
| Aliquote aggiuntive 1,23% | € 96 | € 125 | € 144 |
| Costo committente | € 15.000 | € 18.000 | € 20.000 |
| Compenso netto lavoratore | € 13.929 | € 15.896 | € 17.808 |



ADEMPIMENTI DAL 1 LUGLIO 2023

- 1. Verificare contratti o accordi** in essere con collaboratori retribuiti per i quali era previsto un compenso da reddito diverso e con scadenza successiva al primo luglio. Concordare conversione con il collaboratore. I pagamenti non effettuati nel primo semestre rientreranno, seppur riferiti a contratti già sottoscritti, nella nuova normativa.
- 2. Predisporre l'elenco dei prestatori d'opera** in essere o che potranno essere utilizzati nel corso dell'anno e inquadrarli tra i volontari, lavoratori sportivi, amministrativo - gestionali o "civili".
- 3. Verificare gli ulteriori Regolamenti tecnici utili a identificare gli ulteriori lavoratori sportivi oltre ai sette tipizzati nell'art. 25.** L'elenco delle mansioni sarà approvato dal Ministero dello Sport sentito il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dell'elenco fornito dalle singole FSN e DSA attraverso il CONI e il CIP e sarà tenuto dal Dipartimento dello Sport. Nell'attesa non si possono contrattualizzare o liquidare figure diverse dalle sette tipizzate. Il ricorso a tali lavoratori al momento è ammesso solo avvalendosi dei contratti ordinari (occasionalità, partita iva, co.co.co, subordinati).

ADEMPIMENTI DAL 1 LUGLIO 2023



RESTA INTESO CHE I CUSTODI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, I GIARDINIERI, I MANUTENTORI E LE ALTRE FIGURE CHE NON RIENTRANO SPECIFICAMENTE TRA QUELLE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI NORMALI RAPPORTI DI LAVORO (AUTONOMO O SUBORDINATO) PREVISTI DALLE NORME VIGENTI E NON POTRANNO USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL “LAVORO SPORTIVO”.



ADEMPIMENTI DAL 1 LUGLIO 2023

- 4. Sarà quindi necessario fare un elenco di tutti i soggetti** (atleti, tecnici, dirigenti, addetti all'impianto sportivo) che svolgono attività a favore o comunque per conto del sodalizio sportivo che dovranno essere suddivisi in 4 gruppi: a. volontari; b. lavoratori sportivi; c. addetti all'impianto sportivo; d. amministratori.
- 5. Per i volontari verificare** che esista (altrimenti attivarla) la copertura per responsabilità civile. Nel caso in cui esistano volontari non tesserati procedere all'attivazione del registro dei volontari. Convocare il Consiglio per assumere la delibera per i rimborsi spese.
- 6. Identificati i lavoratori sportivi** procedere al loro inquadramento secondo le tipologie possibili (subordinato, autonomo, cococo) e provvedere alla conseguente formalizzazione del rapporto mediante contratto. Verificare l'opportunità della loro certificazione.
- 7. Verificare le procedure necessarie** per il rispetto degli adempimenti necessari per i rapporti di subordinazione e cococo



ADEMPIMENTI DAL 1 LUGLIO 2023

8. Verificare necessità di DVR e di visita medica del lavoro per i lavoratori sportivi e gli amministrativo - gestionali.
9. Verificare che gli eventuali pubblici dipendenti, da inquadrare come lavoratori, autorizzazione all'Ente di appartenenza.
10. **Verificare** che gli atleti minorenni ma maggiori di 14 anni abbiano effettivamente sottoscritto il modulo di tesseramento.
11. **Acquisire le dichiarazioni** da ciascun percipiente sull'ammontare di compensi incassati nel primo semestre 2023 da FSN/EPS/ASD/SSD.



ADEMPIMENTI DAL 1 LUGLIO 2023

IN OGNI CASO

I nuovi compensi fino a € 5 mila erogati dal 1°luglio non sono soggetti a contributi, pertanto per i mesi estivi da luglio a settembre è improbabile che vi siano da fare conteggi e pagamenti di F24 per contributi;

imposte dirette: il limite di € 15 mila comprende anche i compensi percepiti anteriormente al 1° Luglio 2023;

in caso di co.co.co. con superamento, occorrerà procedere con le ritenute di acconto con le scadenze ordinarie (16 agosto 2023 per i compensi erogati a luglio).



TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Dal 1 luglio sarà necessario provvedere a inquadrare i lavoratori sportivi.

Le tipologie contrattuali da valutare sono SOLO le seguenti:

| TIPOLOGIE CONTRATTUALI | CARATTERISTICHE |
|-----------------------------|---|
| co.co.co. sportivi | presunzione relativa di co.co.co. fino a 24 ore settimanali |
| co.co.co. amm.vo gestionali | preferibile compenso mensile |
| partita IVA | preferibile compenso forfettario |
| lavoratori dipendenti | |



CHI PAGA I CONTRIBUTI

co.co.co.inps, contributi minori

sui compensi superiori a € 5 mila 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente se il compenso supera € 15 mila la trattenuta avverrà dai cedolini paga

p.iva contributi inps e contributi minori (no inail)

sui compensi superiori a € 5.000 a carico del collaboratore e pagati in sede di dichiarazione dei redditi

CHI PAGA LE IMPOSTE

co.co.co.Irpef e addizionali a carico del collaboratore, se il compenso supera € 15 mila la trattenuta avverrà dai cedolini paga

SEMPLIFICAZIONI E PROROGHE CON CORRETTIVO BIS

co.co.co. sportivi, previste semplificazioni e proroghe

CO.CO.CO. AMM.VO GESTIONALI: ADEMPIMENTI ORDINARI ANCHE PER COMPENSI INFERIORI A € 5 MILA E NON È PREVISTA ALCUNA SEMPLIFICAZIONE O PROROGA



- per i lavoratori sportivi che operano con minori occorre provvedere alla richiesta presso la Procura della Repubblica competente del certificato del casellario giudiziale di assenza di carichi pendenti in materia di antipedofilia;
- per i soggetti che operano effettivamente come volontari è opportuno predisporre un verbale dell'Organo Direttivo che disponga l'affidamento gratuito degli incarichi, una lettera di accettazione dell'impegno gratuito da parte del volontario e provvedere all'attivazione - anche in forma libera - di un registro dei volontari sul quale riportare i dati anagrafici del collaboratore, l'attività svolta e l'inizio del rapporto;
- occorre contattare dei consulenti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro per la valutazione dei luoghi di lavoro e la predisposizione, ove dovuta, degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;



LAVORATORI SPORTIVI CON COMPENSI FINO A € 5 MILA

- acquisire le dichiarazioni da ciascun percipiente sull'ammontare di compensi esenti incassati nel primo semestre 2023;
- verificare che gli eventuali pubblici dipendenti, da inquadrare come lavoratori, abbiano richiesto regolare autorizzazione all'Ente di appartenenza;
- per i collaboratori sportivi che opereranno nei mesi di luglio e agosto è opportuno procedere alla sottoscrizione di contratti co.co.co. o a partita IVA sussistendone i presupposti;
- per i collaboratori sportivi che non opereranno nei mesi di luglio e agosto è opportuno rinviare a settembre la stipula dei rispettivi contratti;
- acquisire le dichiarazioni da ciascun percipiente sull'ammontare di compensi esenti incassati nel primo semestre 2023;



SEMPLIFICAZIONI

- semplificazione degli adempimenti mediante il RAS (facoltativa): solo per co.co.co. sportive fino a € 15 mila annuali (no amministrativo gestionali). Seppur facoltativo, agire attraverso il RAS utilizzando direttamente le procedure semplificate consente il risparmio dei costi professionali (adempimenti in materia di comunicazioni preventive, trasmissione della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS, tenuta del Libro Unico del Lavoro ed emissione della Busta Paga)
- per l'accesso al RAS sarà prevista la possibilità di conferire fino a 3 deleghe;
- probabile proroga adempimenti co.co.co. sportivi tramite il RAS al 31/10/2023 (correttivo bis);
- probabile proroga versamenti inps e contributi aggiuntivi co.co.co. sportivi al 31/10/2023 (correttivo bis);
- probabile proroga adempimenti tramite il RAS (correttivo bis): la comunicazione preventiva attraverso il RAS potrà essere effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto (anziché entro il gg. precedente l'inizio del rapporto) e che l'obbligo di tenuta del Libro Unico del lavoro potrà essere adempiuto, sempre attraverso il RAS, in un'unica soluzione entro la fine di ciascun anno di riferimento;
- probabile esenzione di alcuni obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro (DVR e visita del medico del lavoro) dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a € 5.000 annui (correttivo bis);
- le co.co.co. amministrativo gestionali non potranno essere gestite mediante il RAS;
- alle co.co.co. amministrativo gestionali non saranno applicabili le semplificazioni, anche per compensi inferiori a € 5mila: occorrerà predisporre l'apertura della posizione INAIL azienda e le comunicazioni preventive al Centro Impiego per qualsiasi importo; occorrerà effettuare anche gli ulteriori adempimenti (LUL e UNIEMENS);



FISCALITA'

Vengono confermate quasi tutte le disposizioni tributarie in essere:

- L. 398/1991
- Non commercialità dell'attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità
- istituzionali (quote associative - art. 148 c. 1 TUIR)
- De-commercializzazione dei corrispettivi specifici da soci e tesserati - non assoggettamento
- alle quote corsi ed attività sportiva dell'IVA e delle imposte (art. 148 c. 3 ed 8 TUIR)
- Presunzione della natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spese; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale"
- Detraibilità delle spese fino a € 210,00 per la frequenza a corsi sportivi da parte di ragazzi fino a 18 anni
- Esenzioni imposta di bollo su atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o
- richieste da ASD e SSD (gli ETS sono esenti solo per adeguamento al CTS)



ANALISI DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

| RICOGNIZIONE ATTIVITA' | INTERVENTO | SPECIFICHE | DETTAGLI |
|---|--|---|--|
| ANALISI DI OGNI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE | risoluzione dei contratti di collaborazione pendenti al 1.7.2023 | Fare l'elenco dei prestatori d'opera in essere o che potranno essere utilizzati nel corso dell'anno e inquadrarli tra i volontari, lavoratori sportivi, amministrativo - gestionali o "civili". Verificare nelle carte federali quali potrebbero essere gli ulteriori lavoratori oltre agli otto tipizzati nell'art. 25 | Verificare l'opportunità della loro certificazione |



ISCRIZIONI OBBLIGATORIE

| RICOGNIZIONE ATTIVITA' | INTERVENTO | SPECIFICHE | DETTAGLI |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| ISCRIZIONI OBBLIGATORIE | Per LAVORATORI DIPENDENTI ==> iscrizione all'INPS Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi | a cura del datore di lavoro (ASD/SSD) | Successivamente all'assunzione di personale dipendente, e comunque non oltre il termine di scadenza per il versamento dei contributi (sedicesimo giorno del mese successivo a quello per il quale sono dovuti) |
| | Per COCOCO (sportivi o amministrativo-gestionali) ==> iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS | a cura del collaboratore | |
| | Per LAVORATORI AUTONOMI (partite IVA) ==> iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS | a cura del collaboratore | |
| | Per LAVORATORI DIPENDENTI e per COCOCO (sportivi e amministrativo-gestionali) ==> iscrizione all'INAIL | a cura del datore di lavoro (ASD/SSD) | entro 30 gg dall'inizio del rapporto di collaborazione |



COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

| RICOGNIZIONE ATTIVITA' | SOGGETTI INTERESSATI | TEMPISTICHE | MODALITA' DI COMUNICAZIONE | NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI |
|---|--|--|--|---|
| | Per i lavoratori sportivi inquadrati come dipendenti, cococo e collaboratori amministrativo-gestionali (esclusi Direttori di Gara) | <u>fino all'attivazione del RAS ==></u> | Comunicazione al <u>Centro per l'Impiego</u> almeno un giorno prima dell'inizio del rapporto [NB: Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali (fino a euro 5.000,00).] | In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i <u>versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali</u> dovuti per le <u>COCOCO, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023</u> , possono essere effettuati <u>entro il 31 ottobre 2023</u> ==>Art. 28 c.5 [bozza DL] |
| | Per i lavoratori sportivi inquadrati come dipendenti | <u>dopo l'attivazione del RAS ==></u> | Comunicazione <u>al RAS</u> ENTRO 30 GG dall'inizio del rapporto di lavoro a prescindere dall'importo della remunerazione | art. 28 c. 3 e 5 [bozza DL] |
| COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE | Per i lavoratori sportivi inquadrati come cococo (sportivi) (esclusi Direttori di Gara) | <u>dopo l'attivazione del RAS ==></u> | Comunicazione <u>al RAS</u> ENTRO 30 GG dall'inizio del rapporto di lavoro per collaborazioni con compensi superiori a 5.000€ annui. (Nel dubbio del termine di esecuzione della comunicazione per chi oltrepassa i 5.000 euro annui: <u>CONSIGLIATO fare la comunicazione ENTRO 30 GG, dall'inizio del rapporto di collaborazione per tutti a prescindere dall'importo del compenso annuo</u>) | art. 28 c. 3 e 5 [bozza DL] |
| | Per i collaboratori amministrativo-gestionali | <u>dopo l'attivazione del RAS ==></u> | Comunicazione al <u>Centro per l'Impiego</u> almeno un giorno prima dell'inizio del rapporto a prescindere dal compenso annuo | |
| | Per i Direttori Di Gara | | Comunicazione al <u>Centro per l'Impiego</u> , effettuata per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre | art. 25 c. 6ter [bozza DL] |



MODULISTICA MENSILE

| RICOGNIZIONE ATTIVITA' | INTERVENTO | SPECIFICHE | DETTAGLI | NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|--|--|--|---|
| | farsi rilasciare dal cococo sportivo o amministrativo-gestionale NOTA DI DEBITO con evidenza dello scavalco NELL'ANNO del limite di 5.000€ e di 15.000€ | | all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare | art. 36 c. 6bis |
| MODULISTICA MENSILE DI PAGAMENTO E DI INFORMATIVA A ENTI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI | Emissione del LUL per dipendenti | prima e dopo l'attivazione del RAS ==> | supporto esterno consulente del lavoro / commercialista | |
| | Emissione del PROSPETTO PAGA per lavoratori dipendenti | prima e dopo l'attivazione del RAS ==> | supporto esterno consulente del lavoro / commercialista | |
| | Emissione del LUL per cococo sportivi e amministrativo-gestionali | fino all'attivazione del RAS ==> | supporto esterno consulente del lavoro / commercialista | |
| | Emissione del LUL per cococo sportivi e amministrativo-gestionali | dopo l'attivazione del RAS ==> | All'interno di apposita sezione del RAS o con supporto esterno consulente del lavoro / commercialista [può avvenire in un'unica soluzione] , anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente] ==>Art. 28 c.5 [BOZZA DL] LUL E PROSPETTO PAGA DEGLI AMMIN.GEST. SI POTRANNO FARE NEL RAS CONSIDERANDO CHE IL COLLABORATORE NON È ISCRITTO AL RAS? | In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023 ==>Art. 28 c.5 [BOZZA DL] |
| | Emissione del PROSPETTO PAGA per cococo sportivi e amministrativo-gestionali; OBBLIGATORIO con compensi eccedenti i 15.000 euro | prima e dopo l'attivazione del RAS ==> | supporto esterno consulente del lavoro / commercialista ==>Art. 28 c.5 NB: FARE ANCORA NOTA DI DEBITO? SI' FINO A CHE NON SI ATTIVA IL RAS | |
| | UNIEMENS per COCOCO (sportivi e amministrativo-gestionali) | prima e dopo l'attivazione del RAS ==> | All'interno di apposita sezione del RAS o supporto esterno consulente del lavoro / commercialista ==>Art. 28 c.5 + Art. 35 c.8quinquies | La scadenza per l'invio all'Inps dell'Uniemens, coincide con l'ultimo giorno del mese successivo quello in cui è scaduto il periodo di paga di competenza della denuncia stessa |



VOLONTARI

| FOCUS RIFORMA | INTERVENTO | SPECIFICHE | DETTAGLI | NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| | Raccogliere DICHIARAZIONE scritta del volontario di voler svolgere l'attività con spirito volontaristico | | | |
| | Obbligo di assicurare i Volontari per la responsabilità civile verso terzi + Copertura infortunistica garantita dal TESSERAMENTO per atleti, dirigenti e tecnici | | | art. 29 c. 4 + art. 34 c.1 (art.51 L.289/2002) |
| RAPPORTO DI LAVORO VOLONTARIO | NO obbligo del libro dei volontari (salvo per gli Enti Sportivi Dilettantistici che siano anche ENTI DEL TERZO SETTORE) | procedere all'attivazione del registro dei volontari → non obbligatorio per ora per le ASD/SSD | | |
| | Rimborso spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente | Nota spese del volontario (con allegate "pezze giustificative" o "autocertificazione") | In caso di "autocertificazione" le spese rimborsate non possono eccedere l'importo di 150€ mensili e <u>l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato</u> per le quali è ammessa questa modalità di rimborso | art. 29 c. 2 |



DIPENDENTI PUBBLICI

| FOCUS RIFORMA | INTERVENTO | SPECIFICHE | DETTAGLI | NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|--|---|--|------------------------------|
| LAVORATORI SPORTIVI PUBBLICI DIPENDENTI | Possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle SSD/ASD, delle FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. | Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo <u>previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza</u> che la rilascia o la rigetta entro 30 GG dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. | Verificare che gli eventuali pubblici dipendenti da inquadrare come lavoratori abbiano richiesto regolare autorizzazione | |



DIRETTORI DI GARA

| RICOGNIZIONE ATTIVITA' | INTERVENTO | SPECIFICHE | DETTAGLI | NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI |
|---|---|---|--|--|
| <p>DIRETTORI DI GARA [soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze]</p> | <p>Possono essere loro riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2 [come per i VOLONTARI], in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a..</p> | <p>Per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN, DSA o EPS competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti - Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN o la DSA o l'EPS competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi</p> | <p>le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre</p> | <p>art. 25 c. 6bis e 6ter [BOZZA DL]</p> |



PREMI

| FOCUS RIFORMA | INTERVENTO | SPECIFICHE | DETTAGLI | NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI |
|---------------|---|---|----------|------------------------------|
| PREMI | <p><u>Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di PREMIO per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD, SSD, sono inquadrate come PREMI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ==> RITENUTA D'ACCONTO 20%</u></p> | <p>DEVE ESSERCI ALEATORIETA' e non accordo "contrattuale" con le Parti (delibera unilaterale del CD). ==> il premio riconosciuto a un Atleta/tecnico che ha ANCHE un contratto di co.co.co diventa parte variabile del compenso e va trattato come co.co.co (così come se l'allenatore ha P.IVA Va inserito in fattura);</p> | | Art. 36, co 6 quater |

SICUREZZA SUL LAVORO

| RICOGNIZIONE ATTIVITA' | INTERVENTO | SPECIFICHE | DETTAGLI | NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI |
|------------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| <p>SICUREZZA SUL LAVORO</p> | <p>ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)</p> | <p>OBBLIGHI: 1) effettuare la valutazione dei rischi e redigere l'apposito documento; 2) assicurare la presenza di un servizio di prevenzione e protezione efficace; 3) nominare le principali figure partecipi della sicurezza; 4) programmare e assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria; 5) provvedere alla fornitura dispositivi di protezione individuale e collettiva; 6) provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in base al loro ruolo e al loro grado di responsabilità</p> | <p>1) Redazione DVR (documento valutazione dei rischi); 2) nomina RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) e RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza); 3) nomina medico competente; 4) formazione per emergenze (antincendio e primo soccorso)</p> | <p>art. 33 c. 1</p> |
| | | <p>Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del D.lgs. 81/2008.</p> | <p>I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali | |



MINORI

| RICOGNIZIONE ATTIVITA' | INTERVENTO | SPECIFICHE | DETTAGLI | NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI |
|------------------------|--|--|----------|------------------------------|
| MINORI | Nomina del responsabile della protezione dei minori | Deve essere comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione | | art. 33 c.7 |
| | Verificare che gli atleti minorenni ma maggiori di 14 anni abbiano effettivamente sottoscritto il modulo di tesseramento | | | |



VINCOLO SPORTIVO

| RICOGNIZIONE ATTIVITA' | INTERVENTO | SPECIFICHE | DETTAGLI | NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|--|---|---|------------------------------|
| VINCOLO SPORTIVO | L'abolizione del vincolo sportivo decorre dal 1.7.2023, salvo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, per i quali l'abolizione decorre dal 1.7.2024 | le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. | La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole FSN secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché' della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la SSD o ASD con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le FSN e le DSA approvano i regolamenti per la misura del premio entro il 31 dicembre 2023. | Art. 31 |
| <p>1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle ASD e SSD, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, NON si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le FSN e le DSA possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle FSN e DSA prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.</p> | | | | |



ISCRITTI ALBI PROFESSIONALI

| FOCUS RIFORMA | INTERVENTO 1 | INTERVENTO 2 | DETTAGLI | NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI |
|---|---|--|----------|---------------------------------|
| ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI | Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. maestri di sci) | Non rientrano tra i COCOCO amm-gest. coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. medici) | | Art. 25, c.1 Art. 37 c. 1 |



REGOLE IRPEF - CUMULO E RIMBORSI KM

| FOCUS RIFORMA | INTERVENTO | SPECIFICHE | DETTAGLI | NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI |
|---|---|--|----------|--|
| RACCORDO CON COMPENSI EROGATI FINO AL 30 GIUGNO 2023 | Acquisire le dichiarazioni sull'ammontare di compensi esenti incassati nel primo semestre 2023 | | | Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000 Art. 51 co.1 bis |
| CUMULO CON ALTRI REDDITI | Si cumula ai fini della determinazione dell'IRPEF, l'ammontare eccedente i 15.000€ | I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. | | |
| RIMBORSI KM.CI ==> ESENTI IRPEF (O NO?) | NON COSTITUISCE REDDITO per i volontari il rimborso sportive il rimborso Km.co per collegamento dalla propria abitazione alla sede operativa | COSTITUISCE REDDITO per i CO.CO.CO. e le P.IVA sportive il rimborso Km.co per collegamento dalla propria abitazione alla sede operativa. NON COSTITUISCE REDDITO il rimborso Km.co per le trasferte | | |
| TASSAZIONE REDDITI PER CASSA | I compensi erogati dal 1.07.2023 anche se riferiti ad attività svolta fino al 30.06.2023 sono assoggettati alle regole IRPEF del momento in cui sono "pagati" [tassazione per "cassa"] | | | |



SIMULAZIONE TRA IL VECCHIO E IL NUOVO

AI FINI DELLE DETRAZIONI SI IPOTIZZA UNA DURATA RAPPORTO LAVORO DI 10 MESI
SI IPOTIZZA UN PREMIO INAIL DEL 1,70 % (DATO STIMATO IN ASSENZA DI DELIBERE INAIL)

| VECCHIE COLL.NI SPORTIVE | CASO 1 | CASO 2 | CASO 3 | CASO 4 | CASO 5 | CASO 6 |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| LORDO | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 |
| CONTRIBUTI COLL.RE | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUTI ASD/SSD | - | - | - | - | - | - |
| INAIL COLLABORATORE | - | - | - | - | - | - |
| INAIL ASD/SSD | - | - | - | - | - | - |
| IRPEF COLLABORATORE | - | - | 1.211,50 | 2.423,00 | 3.634,50 | 6.159,54 |
| NETTO COLLABORATORE | 5.000,00 | 10.000,00 | 13.788,50 | 17.577,00 | 21.365,50 | 28.840,46 |
| COSTO ASD/SSD | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 |



| NUOVO CO.CO.CO. SPORTIVO | CASO 1 | CASO 2 | CASO 3 | CASO 4 | CASO 5 | CASO 6 |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| LORDO | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 |
| CONTRIBUTI COLL.RE | - | 242,17 | 484,33 | 726,50 | 968,67 | 1.453,00 |
| CONTRIBUTI ASD/SSD | - | 484,33 | 968,67 | 1.453,00 | 1.937,33 | 2.906,00 |
| INAIL COLLABORATORE | 28,33 | 56,67 | 85,00 | 113,33 | 141,67 | 198,33 |
| INAIL ASD/SSD | 56,67 | 113,33 | 170,00 | 226,67 | 283,33 | 396,67 |
| IRPEF COLLABORATORE | - | - | - | 982,91 | 2.188,29 | 4.577,29 |
| DETRAZIONE | - | - | - | 982,91 | 1.566,67 | 2.312,76 |
| TRATT. INTEGRATIVO REDDITO | - | - | - | - | 1.000,00 | - |
| NETTO COLLABORATORE | 4.971,67 | 9.701,17 | 14.430,67 | 19.160,17 | 24.268,04 | 31.084,13 |
| DIFFERENZA NETTO | - 28,33 | - 298,83 | 642,17 | 1.583,17 | 2.902,54 | 2.243,67 |
| COSTO ASD/SSD | 5.056,67 | 10.597,67 | 16.138,67 | 21.679,67 | 27.220,67 | 38.302,67 |
| DIFFERENZA COSTO | 56,67 | 597,67 | 1.138,67 | 1.679,67 | 2.220,67 | 3.302,67 |



LAVORATORI SPORTIVI CON COMPENSI FINO € 5 MILA

Se gli importi percepiti nel primo semestre superano € 5 mila ovvero con il primo compenso erogato nel secondo semestre si supera detto importo:

- si dovranno calcolare i contributi previdenziali nella misura del 12,5% da € 5 mila fino all'importo di € 15 mila
- si dovranno calcolare i contributi previdenziali nella misura del 12,5% e le ritenute fiscali sull'importo eccedente € 15.000 e dovrà essere emesso il cedolino paga

A partire dal 1° luglio 2023 è operativo, per le collaborazioni coordinate e continuative, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, in particolare, è attiva la funzionalità di **sottomissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che regola il lavoro sportivo.**

**Per richieste di supporto fare riferimento al seguente indirizzo email:
registro@sportosalute.eu**

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 art. 21



- Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive e la competenza è del medico specialista in medicina dello sport, mentre l'idoneità all'attività, non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008. Quest'ultimo utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. I lavoratori con compensi fino a € 5.000 devono:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
 - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
 - c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
- Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
 - a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
 - b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.






IL DECRETO LEGISLATIVO 36/2021

Titolo V Disposizioni in materia di lavoro sportivo Capo I - Lavoro sportivo - Artt. 25- 38

Rappresenta la sezione di maggiore impatto ed oggetto di maggiore i critiche di tutta la riforma

E' la parte che ha subito i maggior interventi in sede di decreto correttivo . La data di decorrenza delle nuove norme è quella del 1/7/2023.

- Si prende atto che l'attività sportiva, a prescindere dalla connotazione professionistica o dilettantistica, costituisce un'occasione di lavoro.
- Viene fissato il principio ai sensi del quale è lavoratore sportivo chi esercita le attività sportive verso un corrispettivo
- Il rapporto di lavoro sportivo può assumere, in relazione alle modalità di svolgimento, le comuni configurazioni di rapporto di lavoro: lavoro subordinato, co.co.co, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo con modalità professionali (P. IVA)



VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

Dal 1 luglio 2023 NON si applicherà più la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi "i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche".

Il collaboratore sportivo potrà essere inquadrato o come:



VOLONTARIO
colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate anche al di fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

LAVORATORE SPORTIVO
colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva svolta.





IL VOLONTARIO

CHI E' IL VOLONTARIO: colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

NO COMPENSI SOLO RIMBORSI SPESE per vitto, alloggio e trasporto (compresi i rimborsi Km). Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente

INCOMPATIBILITA': Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

ASSICURAZIONE: Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi + decreto attuativo per individuare meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche (art. 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

I VOLONTARI SPORTIVI e I VOLONTARI DEL TERZO SETTORE



Volontario art. 29 D. Lgs. 36/2021

SPONTANEITÀ DELLA PRESTAZIONE ASSENZA DI FINE DI LUCRO FINALITÀ AMATORIALI

GRATUITA' DELLA PRESTAZIONE

INCOMPATIBILITÀ RAPPORTO DI LAVORO

ASSICURAZIONE RC , INFORTUNI

NON E' PREVISTO IL REGISTRO DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI

REGOLE SUI RIMBORSI SPESE

ESCLUSIVAMENTE LE SPESE DOCUMENTATE o AUTOCERTIFICATE 445/2000 (fino ad un max di € 150 mensili) relative a vitto, alloggio viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate anche fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente; tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente

Volontario art. 17 del D. Lgs. 117/2017

SPONTANEITÀ DELLA PRESTAZIONE ASSENZA DI FINE DI LUCRO FINALITÀ SOLIDARISTICHE

GRATUITA' DELLA PRESTAZIONE

INCOMPATIBILITÀ RAPPORTO DI LAVORO

ASSICURAZIONE RC , INFORTUNI E MALATTIAI

SI AL REGISTRO VOLONTARI NON OCCASIONALI

REGOLE SUI RIMBORSI SPESE

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite autocertificazione (10 €/die 150€/mese)

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36



E' LAVORATORE SPORTIVO
UOMO O DONNA

Atleta
Allenatore
Istruttore
Direttore
Tecnico
Direttore Sportivo
Preparatore atletico
Direttore di gara



SETTORE
PROFESSIONISTICO O
DILETTANTISTICO

ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36



**NON SONO
LAVORATORI
SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co amministrativo gestionali)
Receptionist
Addetti all'impianto
Addetti alle pulizie
Manutentori

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti dei singoli enti affilianti

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

LAVORATORI SPORTIVI



Direttore tecnico

È la prima, delle figure indicate all'articolo 25, di cui viene, all'articolo 2, riportata la definizione.

Sono tali coloro i quali: **“curano l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendono alla loro attuazione e coordinano le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre delle società sportive”**. Dalla lettura della declaratoria si ritiene che il direttore tecnico, per essere considerato tale, dovrà essere tesserato per l'organismo affiliante e avere brevetto per allenare la squadra che partecipa al campionato di maggior livello del sodalizio sportivo contraente. Attenzione perché la presenza del direttore tecnico potrebbe porre in condizione di eterodirezione (e quindi subordinazione) gli allenatori alle “sue dipendenze”.

LAVORATORI SPORTIVI



Direttore sportivo

È la seconda figura normata dall'articolo 2. È tale colui: “che cura l’assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetti il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento”. Questa è una figura abbastanza problematica. In primis perché la maggior parte delle Federazioni non ha un tesseramento specifico per la figura del direttore sportivo, (sarà comunque necessario un tesseramento almeno come dirigente sociale) anche perché non esiste una formazione specifica per tale ruolo se non quella, comunque, non in esclusiva del c.d. “manager dello sport”, intendendo come tale il soggetto in possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). Infine, perché molte delle attività indicate sono svolte da soggetti che all’interno del sodalizio sportivo hanno qualifiche diverse quali segretario generale o general manager. Si pone pertanto un problema: se le attività sopra riportate sono svolte a titolo oneroso da soggetto che non possiede, formalmente, la qualifica di direttore sportivo, potrà essere ritenuto de facto lavoratore sportivo?

Inoltre queste funzioni si sovrappongono a quelle “classicamente” assegnate ai collaboratori amministrativo – gestionali.

Non possiamo dimenticare come la disciplina del direttore sportivo sia molto più favorevole di quella del collaboratore amm. gest

LAVORATORI SPORTIVI



Atleta

È sicuramente la qualifica che offre le minori difficoltà all'interprete. Sono da considerare tali tutti i soggetti tesserati all'organismo affiliante in qualità di atleta/giocatore e svolgono tale attività a titolo oneroso.

Allenatore

Sono tali coloro i quali, però, oltre che essere tesserati, siano anche “abilitati” dall'organismo affiliante a seguire le attività agonistiche degli atleti tesserati.

Istruttore

In assenza di una definizione legislativa, si ritiene che debbano essere considerati tali i tesserati “abilitati” dall'organismo affiliante a svolgere attività formativa per la disciplina sportiva praticata. Si pone il problema se possa essere ugualmente riconosciuto il titolo conseguito da diverso organismo sportivo riconosciuto dal Coni rispetto a quello affiliante.

Il tema è il tesseramento.

Se l'organismo affiliante tesserava come istruttore un soggetto che ha conseguito il brevetto da altro ente nulla osta, in assenza di tesseramento si ritiene che il mero possesso di brevetto rilasciato da altro ente non consenta il consolidarsi di una prestazione di lavoro sportivo.

LAVORATORI SPORTIVI



Il preparatore atletico

È una delle figure di lavoratore sportivo mutate dalla abrogata L. 91/1981.

Non è di facile individuazione in quanto la maggior parte di enti affilianti non ha, tra le proprie figure di tesserati, quella di preparatore atletico.

Ne deriva che il tesseramento, che ricordiamo essere obbligatorio per i lavoratori sportivi, dovrà essere necessariamente di natura tecnica (allenatore o istruttore).

Ci si chiede anche se il preparatore atletico, per l'attività svolta, oltre ad essere un tecnico della disciplina praticata debba essere, per la funzione svolta, anche un chinesiologo.

Il direttore di gara

Rientrano in questa categoria tutti coloro i quali sono preposti al controllo, misurazione e verifica dello svolgimento di una manifestazione sportiva, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

Ossia vi rientrano arbitri, ufficiali di gara, giudici di sedia, cronometristi, giudici di linea, addetti al referto, ecc., purché appunto tesserati e in possesso della abilitazione allo svolgimento di detta attività da parte dell'organismo affiliante di appartenenza.

Non vi rientrano quei dirigenti che, occasionalmente, svolgono dette funzioni per mancato arrivo o designazione del direttore di gara.



LAVORATORI SPORTIVI

Altri lavoratori sportivi

“È lavoratore sportivo ogni altro tesserato ai sensi dell’articolo 15 che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”.

- non si fa più alcun riferimento alle indicazioni delle federazioni;
- il soggetto deve essere tesserato e deve avere una tessera collegata alla mansione svolta;
- la mansione deve essere non solo ricompresa in un regolamento tecnico di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ma deve essere anche “necessaria” allo svolgimento dell’attività sportiva.

Ne deriva, quindi, che nessun legittimo affidamento si potrà dare alle delibere delle Federazioni e degli Enti che hanno in questi giorni emanato in tal senso, almeno in tutti i casi in cui non vi fosse un articolo del regolamento tecnico che espressamente prevede quella funzione e se non si dimostrasse la necessità della ai fini della competizione agonistica. In assenza di tale stretto collegamento il lavoratore non potrà essere considerato lavoratore sportivo e in sede di accertamento saranno recuperate le imposte e i contributi non versati a seguito della erronea classificazione come lavoratore sportivo. Si ricorda, invece, che non rientrano tra i lavoratori sportivi i collaboratori amministrativi gestionali inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi. Ne consegue che i loro adempimenti lavoro non potranno essere eseguiti attraverso le funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, non godranno della presunzione di co.co.co. per rapporti di durata inferiore al minimo indicato dal D.Lgs. 36/2021 e si applicherà loro l’aliquota ordinaria prevista per i co.co.co. (anche se fino al 31.12.2027 potranno calcolarla sul 50 per cento del compenso).





LAVORATORI SPORTIVI ART 25 D.LGS 36/2021

La definizione del
lavoratore sportivo



Inquadramento del
lavoratore sportivo



Sulla base delle
modalità di
esecuzione della
prestazione



LAVORATORI SPORTIVI ART 25 D.LGS 36/2021

La riforma tocca in piccola misura il professionismo sportivo, che ricordiamo riguarda solo le discipline sportive del calcio, della pallacanestro, del motociclismo e del golf, i cui lavoratori godevano delle tutele previste dalla legge n. 91/81. Il cambio epocale coinvolge il variegato mondo dello sport dilettantistico, che contempla oltre 380 discipline che vanno dal gioco della dama al paracadutismo, settore che per la prima volta è oggetto dell'attenzione del legislatore il quale, oltre a classificare gli operatori come lavoratori (in passato definiti "redditi diversi") ne regola i rapporti, introducendo tutele di tipo previdenziale e assicurativo. Secondo il decreto n. 36/2021 è un "lavoratore sportivo" l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore sportivo, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore, esercita attività sportiva remunerata.

Sono inoltre considerati sportivi i tesserati che, verso corrispettivo, svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali di cui diremo in seguito. Si individua, pertanto, il lavoratore sportivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, ogni qual volta il soggetto sia tesserato e svolga verso corrispettivo le mansioni elencate nel comma 1 dell'art. 25 o quelle rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.



IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

L'attività può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato, autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini istituzionali a favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge n. 289/2002.

Naturalmente, la presunzione semplice contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 può essere tramutata in presunzione di tipo legale attraverso la certificazione del contratto ai sensi dell'art. 75 e seg. del D.Lgs. n. 276/2003, procedura che non può che essere fortemente consigliata come elemento deflattivo del contenzioso, visto l'elevato livello di contestazioni riguardanti la qualificazione del rapporto presente nel settore. Nell'ambito del lavoro sportivo non è ammesso l'utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio (PrestO, ex D.L. 50/2017).



TIPOLOGIE DI LAVORO SPORTIVO

**Lavoro
subordinato**

**Lavoro
autonomo**

**Collaborazione
coordinata e
continuativa (art. 409
co. 1 n.3 c.p.c.)**

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale.

Il correttivo bis ha reintrodotta la possibilità di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale.



LAVORO SUBORDINATO ART.2094 C.C.

oggetto della prestazione è l'energia lavorativa che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro sotto la vigilanza e le direttive del datore di lavoro assoggettamento gerarchico indici sussidiari: orario, retribuzione fissa, assenza di rischio, etc.

LAVORO AUTONOMO ART.2222 C.C.

oggetto della prestazione è l'opera/il servizio cioè il risultato della propria attività organizzata in piena autonomia e a proprio rischio lavoro c.d. parasubordinato (art.409 co.1 n.3 c.p.c) personalità, continuità coordinazione: connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o nelle finalità perseguite dal committente modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti (L.81/2017 Jobs Act autonomi)

Art. 26 – Disciplina del lavoro subordinato



Il contratto può contenere l'apposizione di un termine finale, senza causale, non superiore a cinque anni ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato.

Con il consenso del terzo interessato è ammessa la possibilità di cessione del contratto prima della sua scadenza.

Il contratto non può contenere riserve di non concorrenza post contrattuale e può prevedere clausola compromissoria, che deferisce le controversie concernenti l'attuazione del contratto a un collegio arbitrale, stabilendo il numero e i nominativi degli arbitri, ovvero la modalità di nomina.

Ai rapporti non si applicano le seguenti disposizioni:

- Legge n. 300/70 – art. 4 (impianti audiovisivi) – art. 5 (accertamenti sanitari) – art. 18 (tutela in caso di licenziamento);
- Legge n. 604/66 – norme sui licenziamenti individuali;
- Legge n. 92/2012 – art. 1 commi da 47 a 69 disposizioni generali, tipologie contrattuali, flessibilità in uscita e tutele del lavoratore; ▪ Legge n. 108/90 – art. 2 (riassunzione e risarcimento del danno) – art. 4 (area di non applicazione) – art. 5 (tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali);
- Legge n. 223/91 – art. 24 norme in materia di riduzione di personale;
- D.Lgs. n. 23/2015 – disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti;
- CC art. 2103 – prestazione del lavoro.

Alle sanzioni disciplinari irrogate dalla FSN, dalle DSA e dagli EPS non si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 300/70.

Art. 26 – Disciplina del lavoro subordinato



Riassumendo la disciplina speciale che ricalca la L.91/81:

- **non si applicano norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali o obbligatorie**
- **non si applicano alcune norme dello statuto dei lavoratori**
- **incompatibili con ordinamento sportivo**
- **contratto a termine fino a 5 anni**
- **possibilità di clausole compromissorie**
- **divieto di clausole di non concorrenza**



Art. 28 - Lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Il lavoro dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- **la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;**
- **le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.**



IL DIRETTORE DI GARA E I SUOI PREPOSTI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, **per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione** della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'art. 29, comma 2bis, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute Spa.

Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.



IL DIRETTORE DI GARA E I SUOI PREPOSTI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, (DIRETTORI DI GARA) le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale **non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre**; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale.

La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.



IL DIRETTORE DI GARA E I SUOI PREPOSTI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

I direttori di gara sono i soggetti che indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze e che operano nel settore dilettantistico: **per ogni singola prestazione non sarà necessario stipulare un contratto di lavoro ma sarà sufficiente la comunicazione o designazione dell'organismo affiliante competente (FSN, DSA, EPS, anche Paralimpici) ai sensi dei rispettivi regolamenti. Entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, gli organismi affilianti competenti o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvedono, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del RAS, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti;** la comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL in tempo reale, mettendole a disposizione del sistema pubblico di connettività; le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre ;sono inoltre previste specifiche disposizioni circa le modalità di iscrizione nel libro unico del lavoro che può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Ai direttori di gara e soggetti equiparati possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite di 150 euro mensili e a condizione che l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dagli organismi affilianti, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a



INCOMPATIBILITA' DEI RUOLI: IL CONSIGLIERE E IL VOLONTARIO



INCOMPATIBILITA' RUOLO CONSIGLIERE E VOLONTARIO

L'art. 29, comma 4, del d.lgs. 36/2021 stabilisce che “Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva”.

Il ruolo di Presidente e/o Consigliere non costituisce attività di volontariato, che sarebbe incompatibile con quella di istruttore remunerato.

Infine, se invece al Presidente e/o ai Consiglieri, o ad alcuni di essi, fosse riconosciuto un compenso, come dovrebbe/potrebbe essere inquadrato?

Se il compenso è per la carica e le mansioni a essa strettamente collegate, indubbiamente non potrà essere inquadrato come compenso sportivo né come co.co.co amministrativo-gestionale ma dovrà essere inquadrato come co.co.co. “ordinario” - quale “compenso amministratore - come gli amministratori delle società non sportive, quindi senza le agevolazioni specifiche dettate per il settore sportivo.

INCOMPATIBILITA' RUOLO CONSIGLIERE E VOLONTARIO



Se invece il compenso non è per la carica e mansioni a essa collegate (convocazione delle riunioni del Consiglio e alle Assemblee e partecipazione alle stesse, predisposizione del bilancio e degli eventuali regolamenti, irrogazioni delle sanzioni disciplinari e tutti gli altri compiti che lo Statuto attribuisce appunto al Consiglio Direttivo e al suo Presidente) ma, come spesso accade proprio nella associazioni, il Presidente o il Consigliere si occupa di raccolta delle iscrizioni, raccolta e controllo dei certificati medici, tenuta della contabilità, gestione dei tesseramenti e degli altri rapporti con l'Ente affiliante, ecc., e per tale ulteriore attività percepisce un compenso, tale compenso può essere inquadrato come compenso per collaborazione amministrativo-gestionale? È prima necessario avere ben presente che la figura del collaboratore amministrativo-gestionale nella riforma del lavoro sportivo viene regolamentata in modo completamente diverso dalla situazione precedente: la disciplina in vigore fino al 30/6 p.v. equiparava semplicemente tali collaboratori agli "sportivi puri", con l'unica differenza era che la tipologia di rapporto dovesse necessariamente essere quella della collaborazione coordinata e continuativa (con connessi adempimenti) la disciplina dettata dal d.lgs. 36 distingue invece nettamente le due figure: da una parte il lavoratore sportivo, definito dal primo comma dell'art. 25, dall'altra il collaboratore amministrativo gestionale, definito dall'art. 37, che non è un lavoratore sportivo anche se si applicheranno sostanzialmente le medesime regole in più, riveste a nostro avviso importanza l'inclusione fra i lavoratori sportivi anche di coloro che svolgono "verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva": se i regolamenti che verranno emanati da tali enti riproporranno le figure indicate nei mansionari emanati qualche anno fa, molti di quelli che fino a oggi avevamo considerato co.co.co. amm.vo gestionali diverranno lavoratori sportivi (dagli addetti agli arbitri ai collaboratori di segreteria, per fare due esempi presenti in più di un mansionario).




INCOMPATIBILITA' RUOLO CONSIGLIERE E VOLONTARIO

In questo quadro, nel quale il collaboratore amministrativo-gestionale parrebbe divenire una figura sempre più residuale, l'inquadramento del compenso all'amministratore, per attività ulteriori rispetto ai doveri legati alla carica, è possibile, anche se il confine fra esse non è certo chiarissimo, e il rischio di contestazione di comportamenti elusivi è alto.

In conclusione, riteniamo che:

come già anticipato, il compenso per la carica non possa in alcun caso usufruire delle agevolazioni specifiche del settore sportivo, ma debba essere assoggettato a tassazione e contribuzione ordinarie qualora il compenso non sia per la carica, ma solo per le ulteriori attività svolte, se tali attività non saranno ricomprese nei regolamenti che verranno emanati dagli enti affilianti potrà essere ipotizzato l'inquadramento come collaboratori amministrativo-gestionali, ma con estrema attenzione e ben sapendo che la porta per possibili contestazioni rimane comunque sempre aperta

E proprio tante la delicatezza della questione, riterremo assolutamente consigliabile la certificazione del contratto: tale "validazione esterna" sarebbe di grande aiuto sia nei rapporti con i terzi (verificatori in primis) sia nei rapporti fra le parti contraenti.



INQUADRAMENTO PARTITA IVA



INQUADRAMENTO PARTITA IVA

L'apertura della P.IVA deve essere rappresentativa di un corretto rapporto di collaborazione di natura professionale; qualora lo svolgimento dell'attività del lavoratore sportivo - soprattutto nel caso di istruttori e preparatori atletici - costituisca "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo".

L'apertura della Partita IVA rappresenta un obbligo, e non una scelta, a maggior ragione, in presenza di una pluralità di committenti (società sportive, privati e/o altri operatori commerciali); in caso di opzione per il regime forfettario i costi fiscali e previdenziali (sopra le soglie di esenzione) e gli adempimenti formali sono estremamente ridotti.



PARTITA IVA

L'apertura della partita Iva per svolgere l'attività di lavoro sportivo può essere molto interessante per coloro che hanno i requisiti per accedere al regime forfetario che non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

Si ricorda che i soggetti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito applicando all'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa) il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che identifica l'attività esercitata. Il legislatore, dunque, non dà la possibilità di dedurre dal reddito di lavoro autonomo quelli che sono costi inerenti (spese per acquisto beni strumentali, spese per utenze, ecc.).

Gli unici costi deducibili sono i contributi previdenziali versati, nel caso specifico, alla gestione separata INPS. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un'unica imposta, nella misura del 5%, per i primi 5 anni di attività e successivamente del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP ed inoltre non addebita l'Iva in fattura ai propri clienti (aspetto da non trascurare laddove come spesso accade nel mondo dello sport per l'associazione o società sportiva dilettantistica l'Iva sugli acquisti non può essere portata in detrazione e rappresenta quindi un onere aggiuntivo del 22%).



PARTITA IVA

Aprire una partita IVA è facile e gratuito: basta recarsi presso l’Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento e iniziare la procedura. In alternativa si può anche fare richiesta anche tramite l’apposito software dell’Agenzia oppure inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno. Durante la procedura occorre scegliere il proprio codice ATECO riferito all’attività specifica e il regime fiscale, a scelta tra quello forfettario o quello ordinario. Quando la documentazione viene analizzata e approvata, l’Agenzia assegna la Partita IVA, ovvero un codice di 11 cifre. Successivamente occorre rivolgersi all’INPS per aprire una posizione previdenziale. Infine, chi apre un’attività individuale dovrà iscriversi alla Camera di Commercio e comunicare al Comune di residenza l’avvio dell’impresa. Naturalmente sarà possibile aprire la partita IVA anche avvalendosi di un intermediario abilitato.



PARTITA IVA : REGIME FORFETARIO

Il regime forfettario è stato rivisto nuovamente anche dall'ultimo Governo, una delle modifiche apportate riguarda la possibilità di accedere al regime se l'anno prima hai conseguito ricavi non superiori a 85.000 euro: questo limite adesso è unico per tutti, indipendentemente dall'attività. Va sottolineato, però, che per chi supera questa soglia il regime cessa la sua applicazione dall'anno dopo. Può accedere a questo regime fiscale chi ha sostenuto spese per dipendenti e collaboratori senza superare i 20.000 euro, mentre coloro che stanno iniziando l'attività possono richiedere l'accesso al regime fiscale forfettario e avvalersene da subito. Proprio per la grande convenienza in termini di tassazione, il regime forfettario prevede dei motivi ostativi che, se si verificano, determinano l'esclusione dall'anno successivo. Infatti imprenditori e professionisti non possono aderire se: si avvalgono di regimi speciali inerenti all'IVA o di un regime fiscale forfettario per la determinazione dei redditi; esercitano operazioni inerenti alla cessione di fabbricati, terreni edificabili o nuovi mezzi di trasporto; l'anno prima hanno percepito più di 30.000 euro come reddito da lavoro dipendente (a meno che il rapporto di lavoro sia cessato, licenziamento o dimissioni).



PARTITA IVA : REGIME FORFETARIO

Diversamente dal regime fiscale ordinario, al reddito imponibile viene applicata una imposta del 15% ma se l'attività è in fase di avviamento, l'imposta sostitutiva sarà del 5% per i primi 5 anni. Per poter usufruire di questa vantaggiosa riduzione, devono essere presenti alcuni requisiti, tra cui:

- non aver esercitato alcuna attività nei precedenti 3 anni;
- la nuova attività non deve essere la prosecuzione di un'altra svolta come lavoratore dipendente o anche come lavoratore autonomo.

I contribuenti forfettari operano in franchigia IVA: non devono esporre l'IVA nelle fatture di vendita e non possono detrarre l'IVA sugli acquisti. Nelle fatture emesse devono inserire la dicitura: "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 190/2014". Non è però consentito fare deduzioni e detrazioni. Come si evince dalla tabella seguente il lavoratore sportivo autonomo per effetto delle agevolazioni previste dal regime forfettario e dalla esenzione sui primi 15.000 euro subisce una "pressione fiscale" che non ha eguali nel sistema tributario vigente.



| IMPOSTE PROFESSIONISTA FORFETARIO | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Compenso lordo | 15.000 | 20.000 | 24.000 | 30.000 |
| Soglia di esenzione | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| reddito di riferimento ai fini fiscali | 0 | 5.000 | 9.000 | 15.000 |
| Reddito imponibile (ipotizzando coeff. 78%) | 0 | 3.900 | 7.020 | 11.700 |
| imposta sostitutiva 5% | 0 | 195 | 351 | 585 |
| % imposte sui compenso lordo | 0 | 0,975 | 1,755 | 2,925 |



| CONTRIBUTO PREVIDENZIALE | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|
| Professionista non iscritto ad altre forme di previdenza | | | | |
| Compenso lordo | 15.000 | 20.000 | 24.000 | 30.000 |
| Soglia di esenzione | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Base imponibile contributi minori | 10.000 | 15.000 | 19.000 | 25.000 |
| Riduzione del 50% per i primi 5 anni | 5.000 | 7.500 | 9.500 | 12.500 |
| Contributo previdenziale IVS aliquota 25% | 1.250 | 1.875 | 2.375 | 3.125 |
| Contributi minori pari all' 1,23% | 123 | 184,5 | 233,7 | 307,5 |
| TOTALE | 1.373 | 2.059,5 | 2.608,7 | 3.432,5 |



PARTITA IVA

Al lavoratore con partita iva non si applica l'INAIL.
Il lavoratore emetterà fattura alla ASD/SSD senza l'applicazione dell'IVA. L'ASD/SSD sosterrà solo il costo previsto in fattura.

| | CO.CO.CO. | P.IVA FORFAIT |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| INPS ⁽¹⁾ | 12,5% | 12,5% |
| CONTRIBUTI MINORI | 2,03% | 1,23% |
| INAIL ⁽²⁾ | 0,9% | == |
| IRPEF ⁽³⁾ | 23% | 5% ⁽⁴⁾ |
| ADD.LE COMUNALE (Siena) | 0,78% | == |

| | |
|----------------------|----------------------|
| INPS | esente fino € 5.000 |
| CONTRIBUTI MINORI | esente fino € 5.000 |
| INAIL | (1) |
| IRPEF ⁽²⁾ | esente fino € 15.000 |
| IRAP committente | (3) |

(1) 25%, con riduzione della base imponibile del 50% fino al 31/12/2027
24% per i soggetti con altra copertura previdenziale

(2) aliquota allenatore, minimale/massimale mensile € 14/24; aliquota atleta 7,8%, minimale/massimale mensile: € 117/211

(3) aliquote IRPEF 2023: fino € 28 mila: 23%; da € 28 mila a € 50 mila: 28%; oltre € 50 mila: 43%

(1) in attesa di modifiche, dovrebbe essere esente fino a € 5.000

(2) da cumulare anche il compenso percepito fino a giugno 2023 (3)
esente fino a € 84.000 (bozza correttiva)



ADEMPIMENTI DA SEGUIRE DAL 1 LUGLIO 2023



ADEMPIMENTI DA SEGUIRE DAL 1 LUGLIO 2023

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

| TIPOLOGIE CONTRATTUALI | CARATTERISTICHE |
|-----------------------------|---|
| co.co.co. sportivi | presunzione relativa di co.co.co. fino a 24 ore settimanali |
| co.co.co. amm.vo gestionali | preferibile compenso mensile |
| partita IVA | preferibile compenso forfettario |
| lavoratori dipendenti | |



| | CO.CO.CO. | P.IVA FORFAIT |
|-------------------------|------------------|----------------------|
| INPS ⁽¹⁾ | 12,5% | 12,5% |
| CONTIBUTI MINORI | 2,03% | 1,23% |
| INAIL ⁽²⁾ | | |
| IRPEF ⁽³⁾ | 23% | 5% ⁽⁴⁾ |
| ADD.LE COMUNALE (Siena) | 0,78% | == |

(1) 25%, con riduzione della base imponibile del 50% fino al 31/12/2027

24% per i soggetti con altra copertura previdenziale

(2) aliquota allenatore, minimale/massimale mensile € 14/24; aliquota atleta 7,8%, minimale/massimale mensile: € 117/211

(3) aliquote IRPEF 2023: fino € 28 mila: 23%; da € 28 mila a € 50 mila: 28%; oltre € 50 mila: 43%

sono applicabili le detrazioni per redditi assimilati al lavoro dipendente (co.co.co.), variabili in base al compenso e ai giorni di lavoro

(4) ipotesi nuove iniziative: base imponibile 78% dei compensi annuali; aliquota 5% per i primi 5 anni; successivamente 15%



COMUNICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO

L'Associazione o Società «nonché la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata,

l'Associazione Benemerita, l'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e salute Spa» destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego.



COMUNICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 ottobre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4.

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, **entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.**

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

**Si tratta di presunzione
relativa**



**ammette la prova
contraria**

Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, l'onere della prova contraria, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, grava sulla parte che intenda farla valere (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).



SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Presunzione non significa che le parti non possano accordarsi per una forma contrattuale diversa:

- apertura della partita IVA in presenza di un rapporto di durata inferiore a 24 ore settimanali nel caso in cui l'istruttore sportivo svolge la sua attività a favore di più committenti;
- lavoro subordinato, indipendentemente dalle ore settimanali lavorate, se ci sono le caratteristiche: assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro (ingerenza e controllo sulle prestazioni, esercizio del potere disciplinare ecc).



SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

IN CASO DI SFORAMENTO DELLE 24 ORE SETTIMANALI?

Il limite delle 24 ore è previsto ai fini della presunzione di legge sulla natura autonoma del rapporto di collaborazione ma non per la validità del contratto. È sempre possibile infatti stipulare co.co.co. per una durata superiore ma poiché in tal caso non sarà operativa la presunzione, a fronte di contestazioni dirette alla riqualificazione del contratto l'onere di dimostrarne la natura genuinamente autonoma, nonostante la maggiore intensità delle prestazioni, grava sul committente, ovvero sul sodalizio sportivo.

Valutare l'opportunità di certificare il contratto di lavoro



TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

I compensi da lavoro sportivo nel settore dilettantistico quale che sia la tipologia del rapporto prevedono una **SOGLIA DI ESENZIONE fino a € 15 mila** e concorrono a formare il reddito per il percipiente sulla parte eccedente.

All'atto del pagamento il percipiente rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare per le prestazioni dilettantistiche



TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

**Subordinati (tutti) + autonomi e
co.co.co. settore professionistico**



**Fondo Pensione lavoratori
sportivi INPS - ex Fondo pensione
sportivi professionisti**

**Autonomi e co.co.co. settore
dilettantistico**



**Gestione separata INPS -
di cui all' art. 2, comma 26 della
L.335/1995**

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO



Dal punto di vista previdenziale, superata la soglia dei € 5.000,00 annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.

Le aliquote contributive:

| | IVS | Contributi minori | totale | Ripartizione onere |
|----------------|-----|-------------------|--------|--------------------------------|
| Co.co.co | 25% | 2,03% | 27,03% | 1/3 lavoratore 2/3 committente |
| Professionisti | 25% | 1,23% | 26,23% | addebito del 4% al committente |

Inoltre, per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è ridotta del 50%.

I contributi assistenziali (c.d. minori) si calcolano integralmente sulla parte eccedente € 5 mila.

Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- la malattia ,
- la maternità,
- l'assegno per il nucleo familiare
- La disoccupazione.

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO



I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell'INPS, che assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Inoltre, saranno altresì iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, operanti nel settore professionistico. La riforma adegua anche le aliquote contributive, riallineando in parte le assicurazioni alla generalità dei lavoratori, aggiungendo all'aliquota IVS pari al 33% anche i contributi per indennità NASpl, CUAf, Malattia e Maternità (4,97%). Non essendo menzionata, si ritiene che sia da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale



GESTIONE SEPARATA

Ciascun lavoratore può presentare la domanda di iscrizione telematicamente, al sito del INPS, al seguente indirizzo: www.inps.it/Servizi per il cittadino, attraverso l'utilizzo del canale di accesso SPID. Si tratta di un sistema di accesso con il quale, una volta avuto accesso alla propria pagina personale, è possibile compilare un apposito modulo di iscrizione, oppure, in alternativa, è possibile iscriversi telefonando al numero verde del Contact Center INPS al numero 803 164. Nel modulo di iscrizione, oltre ai dati anagrafici ed eventuali recapiti sono richieste le seguenti informazioni come:

La data di inizio dell'attività (ovvero la data di inizio dell'attività indicata nel modulo di apertura della partita Iva);

Deve essere evidenziato che l'iscrizione è unica. Una volta iscritto il lavoratore, anche se cessa l'attività, e poi viene ripresa dopo qualche anno, l'iscrizione effettuata a suo tempo rimane valida. In pratica una volta effettuata l'iscrizione non ci sono cancellazioni, si rimane iscritti a vita a questa gestione, anche se in futuro potrebbero verificarsi periodi ove non vi sono obblighi di versamento.

GESTIONE SEPARATA



Il termine per l'iscrizione è di 30 giorni dal momento di apertura della partita Iva, o dal momento in cui inizia l'attività lavorativa per cui è obbligatoria l'iscrizione. Per i lavoratori autonomi, considerando che i primi contributi verranno versati soltanto al momento della prima dichiarazione dei redditi utile (dichiarazione ove il professionista dichiara un reddito imponibile positivo) è plausibile che l'iscrizione possa avvenire anche entro questa data senza alcuna sanzione. Tuttavia, l'INPS procede anche in automatico all'iscrizione qualora veda contributi previdenziali versati dal contribuente.



ASSICURAZIONE INFORTUNI - INAIL

- Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo gestionale si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.

MINIMALI?

- Dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022: valore giornaliero € 58,16; valore mensile € 1.454,08; valore annuale: €17.448,96;
- Dal 1° luglio 2022: valore giornaliero € 59,27; valore mensile € 1.481,73; valore annuale: € 17.780,70.

ESEMPI ANTE E POST RIFORMA

TABELLA RIEPILOGATIVA - primi 5 anni

| Compenso | Art. 67 attuale | | | D.Lgs 36 post correttivo (primi 5 anni) | | | | | |
|-----------|-----------------|------------|-----------|---|------------|-----------|-------|----------------|--------|
| | Imposte | Contributi | netto | Imposte | Contributi | costo ASD | diff. | netto sportivo | diff |
| 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | 0,00% | 5.000,00 | 0,00% |
| 8.000,00 | - | - | 8.000,00 | - | 435,90 | 8.290,60 | 3,63% | 7.854,70 | -1,82% |
| 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | 726,50 | 10.484,33 | 4,84% | 9.757,83 | -2,42% |
| 12.000,00 | 494,00 | - | 11.506,00 | - | 1.017,10 | 12.678,07 | 5,65% | 11.660,97 | 1,35% |
| 15.000,00 | 1.235,00 | - | 13.765,00 | - | 1.453,00 | 15.968,67 | 6,46% | 14.515,67 | 5,45% |
| 18.000,00 | 1.976,00 | - | 16.024,00 | 741,00 | 1.888,90 | 19.259,27 | 7,00% | 16.629,37 | 3,78% |
| 20.000,00 | 2.470,00 | - | 17.530,00 | 1.235,00 | 2.179,50 | 21.453,00 | 7,27% | 18.038,50 | 2,90% |



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

| Collaborazioni sportive ex art. 67 Tuir | | | |
|--|-----------------|-------------------|------------------|
| | Imposte | Contributi | Netto |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.000,00 | 484,60 | 0,00 | 11.515,40 |
| 15.000,00 | 1.211,50 | 0,00 | 13.788,50 |
| 18.000,00 | 1.938,40 | 0,00 | 16.061,60 |
| 20.000,00 | 2.423,00 | 0,00 | 17.577,00 |



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

| Nuove co.co.co senza altre posizioni previdenziali | | | | | | | | Costo | | |
|--|----------|------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|---------|-----------|-------|
| | | | | | | | | asd/ssd | | |
| | Imposte | Contributi | C. minori | Totale | 1/3 | 2/3 | Netto | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% | 5.000,00 | 0,00% |
| 8.000,00 | 0,00 | 375,00 | 60,90 | 435,90 | 145,30 | 290,60 | 7.854,70 | -1,82% | 8.290,60 | 3,63% |
| 10.000,00 | 0,00 | 625,00 | 101,50 | 726,50 | 242,17 | 484,33 | 9.757,83 | -2,42% | 10.484,33 | 4,84% |
| 12.000,00 | 0,00 | 875,00 | 142,10 | 1.017,10 | 339,03 | 678,07 | 11.660,97 | 1,26% | 12.678,07 | 5,65% |
| 15.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 203,00 | 1.453,00 | 484,33 | 968,67 | 14.515,67 | 5,27% | 15.968,67 | 6,46% |
| 18.000,00 | 574,34 | 1.625,00 | 263,90 | 1.888,90 | 629,63 | 1.259,27 | 16.796,03 | 4,57% | 19.259,27 | 7,00% |
| 20.000,00 | 1.035,47 | 1.875,00 | 304,50 | 2.179,50 | 726,50 | 1.453,00 | 18.238,03 | 3,76% | 21.453,00 | 7,27% |



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

| Partita iva | | | | | | Costo | |
|-------------|---------|----------------------|--------------------------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | asd/ssd | |
| | Imposte | Gestione separata | Contribuzione azienda | netto | | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000,00 | 0,00% | 5.000,00 | 0,00% |
| 8.000,00 | 0,00 | 466,90 | 320 | 7.853,10 | -1,84% | 8.320,00 | 4,00% |
| 10.000,00 | 0,00 | 911,50 | 400 | 9.488,50 | -5,12% | 10.400,00 | 4,00% |
| 12.000,00 | 0,00 | 1.356,10 | 480 | 11.123,90 | -3,40% | 12.480,00 | 4,00% |
| 15.000,00 | 0,00 | 2.023,00 | 600 | 13.577,00 | -1,53% | 15.600,00 | 4,00% |
| 18.000,00 | 625,17 | 2.689,90 | 720 | 15.404,93 | -4,09% | 18.720,00 | 4,00% |
| 20.000,00 | 688,95 | 3.134,50 | 800 | 16.976,55 | -3,42% | 20.800,00 | 4,00% |



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

| Netto lavoratore | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Coll sport. | co.co.co | autonomo |
| | | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8.000,00 | 7.854,70 | 7.853,10 |
| 10.000,00 | 9.757,83 | 9.488,50 |
| 11.515,40 | 11.660,97 | 11.123,90 |
| 13.788,50 | 14.515,67 | 13.577,00 |
| 16.061,60 | 16.796,03 | 15.404,93 |
| 17.577,00 | 18.238,03 | 16.976,55 |

| Costo asd/ssd | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| Coll sport. | co.co.co | autonomo |
| | | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8.000,00 | 8.290,60 | 8.320,00 |
| 10.000,00 | 10.484,33 | 10.400,00 |
| 12.000,00 | 12.678,07 | 12.480,00 |
| 15.000,00 | 15.968,67 | 15.600,00 |
| 18.000,00 | 19.259,27 | 18.720,00 |
| 20.000,00 | 21.453,00 | 20.800,00 |



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

RIEPILOGO CON INPS 50% DAL 1 GENNAIO 2023

| LORDO | NETTO | COSTO € per ASD/SSD | COSTO % per ASD/SSD |
|--------|---------|------------------------|------------------------|
| 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 10.000 | 9.774 | 451 | + 4,51 |
| 15.000 | 14.549 | 901 | + 6,00 |
| 30.000 | 25.683* | 2.252 | + 7,51 |

* Stima al lordo di addizionali comunali e regionali



| <i>Collaborazione coordinata e continuativa</i> | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Contributi INPS | | | | |
| Compenso lordo | € 5.000,00 | € 10.000,00 | € 15.000,00 | € 20.000,00 |
| Soglia di esenzione | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Base imponibile contributi minori | € - | € 5.000,00 | € 10.000,00 | € 15.000,00 |
| Riduzione del 50% | € - | € 2.500,00 | € 5.000,00 | € 7.500,00 |
| Base imponibile contributo IVS | € - | € 2.500,00 | € 5.000,00 | € 7.500,00 |
| | | | | |
| Contributo previdenziale IVS pari al 25% | € - | € 625,00 | € 1.250,00 | € 1.875,00 |
| Contributi minori pari all' 2,03% | € - | € 101,50 | € 203,00 | € 304,50 |
| TOTALE | € - | € 726,50 | € 1.453,00 | € 2.179,50 |
| | | | | |
| contributo a carico collaboratore (1/3) | € - | € 242,17 | € 484,33 | € 726,50 |
| contributo a carico committente (2/3) | € - | € 484,33 | € 968,67 | € 1.453,00 |
| | | | | |
| Contributo INAIL | | | | |
| Compenso lordo | € 5.000,00 | € 10.000,00 | € 15.000,00 | € 20.000,00 |
| Base imponibile INAIL (minimale/compenso) | € 17.780,76 | € 17.780,76 | € 17.780,76 | € 20.000,00 |
| Premio INAIL (ipotesi 0,90%) | € 160,03 | € 160,03 | € 160,03 | € 180,00 |
| | | | | |
| contributo a carico collaboratore (1/3) | € 53,34 | € 53,34 | € 53,34 | € 60,00 |
| contributo a carico committente (2/3) | € 106,68 | € 106,68 | € 106,68 | € 120,00 |
| | | | | |
| Imposte | | | | |
| Compenso lordo | € 5.000,00 | € 10.000,00 | € 15.000,00 | € 20.000,00 |
| Soglia di esenzione | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Reddito imponibile | € - | € - | € - | € 4.273,50 |
| IRPEF | € - | € - | € - | € 982,91 |
| Add. Regionale Lazio (1,73%) | € - | € - | € - | € 73,93 |
| Add. Comunale Roma (0,90%) | € - | € - | € - | € 38,46 |
| Totale imposte | € - | € - | € - | € 1.095,30 |
| % imposte sui compenso lordo | | | | 5,48% |
| | | | | |
| Netto per il collaboratore | € 4.946,66 | € 9.704,49 | € 14.462,32 | € 18.118,20 |
| Costo committente | € 5.106,68 | € 10.591,02 | € 16.075,35 | € 21.573,00 |



ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Per venire incontro all' esigenza di evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro vengono previste importanti semplificazioni degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport. Il Registro, operativo dal 31 agosto 2022, assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI



| ADEMPIMENTO | FUNZIONI DEL REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE | SEMPLIFICAZIONI |
|--|--|--|
| Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro | Sarà inserita un'apposita funzione che consentirà di effettuare tramite il Registro la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav). | <u>Art. 28, c. 3, del D.L. 36/2021</u> Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali: compensi fino a € 5.000,00. |
| Emissione del cedolino paga e tenuta del LUL | All'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale per i compensi fino a € 15.000,00. L'obbligo di tenuta del L.U.L sarà adempiuto in via telematica all'interno di un'apposita sezione del Registro | <u>Art. 28, c. 4, del D.L. 36/2021</u> Non c'è l'obbligo di emissione del cedolino paga se il compenso annuo non supera l'importo di € 15.000,00. |
| Invio "UNIEMENS" all'INPS | Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro | <u>Art. 35, c. 8 quinq. D.L. 36/2021</u> L'adempimento della Comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei |

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI



| ADEMPIMENTO | FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO |
|---|---|
| Predisposizione del modello F24 | Possibilità di generarlo attraverso il Registro |
| Comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio | Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro |
| Predisposizione della Certificazione Unica | Generazione della CU e predisposizione del file per la trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite intermediario. |



ART. 35 COMMA 8 QUATER

“Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo”



LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO- GESTIONALI





LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

L'art. 37 del decreto mantiene la figura del co.co.co Amministrativo Gestionale: **«Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva «, anche paralimpici,»** riconosciuti dal CONI o dal CIP, è oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.

«Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI



Circ. Min. Fin. n. 21/E del 22 aprile 2003 ove "Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lettera m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità a parte di soggetti non professionisti".

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI



Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione



LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Peculiarità:

- Con l'abrogazione dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir anche per le collaborazioni a carattere amministrativo - gestionale viene meno la collocazione nel regime dei redditi diversi. Pertanto, anche per tali prestazioni, quando rese a titolo oneroso, devono necessariamente collocarsi nella disciplina del lavoro subordinato o autonomo;
- I collaboratori di segreteria e affini non vengono qualificati come lavoratori sportivi pertanto non ad essi non si applica la disciplina del lavoro sportivo:
- Se dipendenti non si applica l'art. 26 del Decreto ma le norme di diritto comune;
- Se co.co.co non potranno beneficiare della presunzione di legge di cui all'art. 28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 24 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi



LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Tuttavia beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro nell'area del dilettantismo:

- **si applica l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5 mila nonché la riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;**
- **si applica la franchigia fiscale fino a € 15 mila annui.**




LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

- Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 34, co.1, secondo periodo.
- I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
- L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.;
- I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.




DIPENDENTI PUBBLICI


I DIPENDENTI PUBBLICI (ART 25)



NON RETRIBUITO

 Se prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all'amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari.

RETRIBUITO

 Se percepiscono compensi dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà la disciplina prevista al comma 6 dell'articolo 36: esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro.



I DIPENDENTI PUBBLICI (ART 25)

Possono prestare la propria attività' in qualità di volontari purchè:

- **fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio,**
- **previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.**

In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2.



I DIPENDENTI PUBBLICI (ART 25)

L'attività può essere retribuita dai beneficiari

- solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (30 gg silenzio assenso)
- in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive nell'area del dilettantismo (co.co.co o lavoro autonomo) sia a livello fiscale che previdenziale.
- Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive (soggette al regime di cui all'art 30 DPR 600/73)



I DIPENDENTI PUBBLICI (ART 25)

Qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Se, decorso il termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6.

I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari della Difesa e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale.



IL REGIME DEI PREMI

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche possono erogare premi ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I premi:

- non saranno considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti ad una ritenuta del 20% a titolo d'imposta, se superiori all'importo di € 300;
- non si cumulano con i compensi sportivi



Art. 36 Trattamento tributario (ESENZIONE IRAP PER COLLABORAZIONI FINO A € 85 mila)


In ogni caso, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024 e di 1,9 milioni di euro nell'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, numero 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Credito d'imposta per asd e ssd con ricavi <€ 100 mila



Si introduce un credito d'imposta a favore di ASD e SSD che hanno conseguito nel 2022 ricavi pari o inferiori ai 100.000 euro pari ai contributi previdenziali a loro carico versati sui compensi sportivi a condizione che: il credito d'imposta sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è utilizzato, sia utilizzato solo in compensazione a decorrere dal 1.11.2023 fino al 31.12.2023 per i compensi erogati tra luglio e novembre 2023 e l'ASD/SSD pubblici il bilancio 2022 nonché l'importo del contributo all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro il 31.12.2023



| Domanda | Risposta |
|--|--|
| Come mai nel decreto correttivo si rende equipollente l'istruttore di specifica disciplina con il chinesologo, nonostante i livelli di EQF per legge europea siano ben differenti tra le due professioni? | Il decreto correttivo non rende equipollente l'istruttore di specifica disciplina con il chinesologo ma richiede che l'istruttore, per il coordinamento dei corsi, sia in possesso di un'abilitazione professionale equipollente a quella del chinesologo e rimanda ogni valutazione sull'equipollenza all'accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, previsto al comma 6 dell'art. 41 del d. lgs. n. 36 del 2021. |
| Non erano state abolite le società di capitali a scopo di lucro nel mondo dello sport dilettantistico? | Le società con scopo di lucro non possono operare nell'area del dilettantismo, nella quale vige il principio dell'assenza di fine di lucro. In deroga, è consentita, alle società sportive dilettantistiche, solo in particolari e tassative contingenze, una parziale distribuzione di utili. |
| È obbligatoria la comunicazione preventiva per gli istruttori che non arrivano ai 5000 euro? | No, in generale: la comunicazione preventiva è obbligatoria solo in caso di imponibilità fiscale o previdenziale |
| Se fino a 5000 euro non vi è alcun tipo di tassazione, non si potrebbe mantenere sempre la modalità del compenso sportivo? | No, vi è una ragione d'ordine sistematico: anche coloro che percepiscono un compenso inferiore a 5000 euro sono considerati lavoratori sportivi |
| L'art. 1 del decreto correttivo con la nuova lettera c-bis, comma 1, e con il comma 2, modifica l'art. 6, prevede per gli ETS la possibilità di iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2021? | Gli enti del terzo settore che esercitano l'organizzazione e la gestione di attività sportiva devono iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport. |
| Le società sportive avranno maggiori agevolazioni se il loro staff include tecnici federali anche laureati in scienze motorie o tecnici con i soli brevetti federali? | La presenza negli staff di laureati in scienze motorie non comporta il riconoscimento di maggiori agevolazioni. |
| Nel decreto correttivo si prevede che bisognerà svolgere non più di 18 ore settimanali. | Il criterio delle 18 ore è un parametro per agevolare l'inquadramento della prestazione lavorativa: al di sotto delle 18 ore la prestazione sportiva si presume cococo. Il superamento delle 18 ore, sussistendo le condizioni della co-co-co, non fa comunque venir meno la natura autonoma del rapporto. |
| Cambierà qualcosa per gli amministrativi-gestionali? | Gli amministrativo-gestionali non sono lavoratori sportivi. E' loro estesa la disciplina previdenziale e fiscale dei lavoratori sportivi. |

| | |
|--|--|
| Con il decreto viene superata la questione di intrasmissibilità delle quote (intese come quote di partecipazione SRL) nelle SSD? In quale modalità viene consentito l'ingresso o l'uscita di un nuovo socio nella SRL sportiva? | I trasferimenti delle quote sono regolati dalle norme del codice civile. L'ingresso o l'uscita di un socio è regolata anch'essa dalle norme del codice civile, quindi tramite cessione di quota. |
| Se per tesserato si intende chi ha la tessera della FSN alla quale la società sportiva è affiliata, qualora si voglia contrattualizzare un addetto alla manutenzione dell'impianto, occorre provvedere al tesseramento alla FSN anche se non pratica quello sport? | Dipende sempre dal carattere della necessità della mansione allo svolgimento di attività sportiva, condizione, oltre al tesseramento, per essere riconosciuti come lavoratore sportivo. |
| Dal 1° gennaio 2023 diventerà obbligatorio qualificare i collaboratori sportivi come lavoratori oppure sarà necessario farlo solo per coloro che svolgono tale attività come principale occupazione di natura continuativa? | La normativa espressamente qualifica come "lavoratore sportivo" chiunque svolga una mansione che rientri, sulla base dei regolamenti del singolo ente affiliante, tra quelle necessarie allo svolgimento di attività nell'ambito sportivo per la quale riceve un corrispettivo, a prescindere dall'importo, e sia tesserato. |
| Come dovrebbe essere inquadrato un assistente bagnanti che collabora con una associazione sportiva dilettantistica? | La mansione di assistente bagnanti può rientrare tra quelle necessarie allo svolgimento di attività sportiva. |
| Quello che oggi viene considerato come collaboratore sportivo verrà quindi considerato per l'associazione sportiva un regolare dipendente ponendo in essere un vero e proprio contratto di lavoro regolamentato dal CCNL? | Il decreto correttivo prevede che l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato, sia di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di co-co. Pertanto, il collaboratore sportivo va inquadrato come dipendente nel caso in cui le modalità di svolgimento della prestazione siano riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato. |
| Per il discorso tesseramento, per le ASD si interpreta ancora il tesserato come figura distinta e non per forza coincidente con l'associato? | Nulla è mutato, il rapporto di tesseramento è diverso dal rapporto di associato. |
| Come funzionerà per i collaboratori sportivi che lavorano su più strutture ASD? | In linea di massima, colui che lavora per più strutture dovrebbe essere considerato professionista lavoratore autonomo e dovrebbe dotarsi di partita iva. |
| Non è chiaro il concetto di equipollenza tra chinesologo e tecnico di disciplina. Un tecnico che per legge italiana può insegnare con diploma di EPS può essere coordinatore attività tecnica didattica? | Il coordinamento previsto nel decreto correttivo riguarda i corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi. Tale coordinamento può essere effettuato da un soggetto diverso dal chinesologo se i criteri fissati nell'accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, previsto al comma 6 dell'art. 41 del d. lgs. n. 36 del 2021, determinano un'equipollenza con il titolo del chinesologo. |



| | |
|--|--|
| Un istruttore con partita IVA ha lo stesso regime INPS e IRPEF di un collaboratore sportivo senza partita Iva? | Si, se anche il collaboratore sportivo senza partita Iva è lavoratore autonomo. |
| L'abolizione del vincolo di tesseramento non incide con la non temporaneità dei soci nelle ASD? | Il vincolo di tesseramento è distinto da quello di associato, pertanto, il primo non incide sul secondo. |
| Visto che l'attività statutaria dovrà specificare che l'attività sportiva sia principale, dovranno essere modificati tutti gli statuti? | Si, vanno modificati gli statuti che non prevedono come oggetto sociale lo specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. |
| Per essere lavoratore sportivo deve essere fissato un orario preciso, un minimo monte ore oppure anche con gestione autonoma? | Non è richiesta la previsione di un orario preciso, il lavoratore sportivo è tale se ricorrono i due presupposti del tesseramento e della mansione che rientri, sulla base dei regolamenti del singolo ente affiliante, tra quelle necessarie allo svolgimento di attività nell'ambito sportivo. |
| I soggetti che tengono corsi di formazione sportiva organizzati da un EPS possono rientrare nella figura del lavoratore sportivo? In caso affermativo con quale inquadramento? | Si, se quella mansione è necessaria per lo svolgimento di attività sportiva e il soggetto è tesserato. Per l'inquadramento si dovrà fare riferimento alle modalità concrete di svolgimento della prestazione. |
| La delibera ai sensi della circolare 1 del 1° dicembre 2016, quindi non ha più alcun valore? Le figure extra attività esempio tipo speaker, gestore programma gare ect come vengono liquidati? | La definizione del decreto correttivo riprende la definizione della circolare INL. Le figure "extra attività" dovranno essere inquadrate, ove non rientranti tra quelle considerate dall'ente affiliante necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, secondo gli ordinari canoni di qualsiasi altra prestazione lavorativa |
| Ma se il lavoratore sportivo collabora con più associazioni dovranno essere stipulati più contratti sportivi? | Si, in quanto ci sono più committenti. |
| Il collaboratore gestionale che percepisce un importo maggiore a 5.000 euro avrà lo stesso trattamento fiscale e previdenziale degli altri lavoratori sportivi | Si, se inquadrabile come collaboratore coordinato e continuativo. |
| Vorrei poter approfondire l'accezione relativa a lavoratore sportivo con partita IVA che fattura mensilmente la prestazione. | La posizione del lavoratore sportivo con partita IVA rimane invariata. |
| Il limite dei 5.000 euro si intende come somma dei compensi ricevuti da tutte le società sportive con le quali si collabora autocertificando le somme ricevute? | Il limite dei 5.000 euro è la somma di tutti i compensi che il percettore riceve dalle ASD/SSD con le quali collabora. |
| Si applica la disciplina sulla sicurezza del lavoro (corsi obbligatori, sorveglianza sanitaria etc)? | Trova applicazione la disciplina sulla sicurezza del lavoro secondo quanto disposto dagli articoli 32 e 33 del d.lgs n. 36 del 2021. |



| | |
|--|---|
| E' consentito a un istruttore sportivo l'attività di volontario in una determinata società sportiva e quella di lavoratore sportivo presso un'altra società sportiva? | Un istruttore può collaborare come volontario a favore di una ASD/SSD diversa da quella alla quale fornisce le sue prestazioni di lavoratore sportivo. |
| Ma per essere iscritti al RUNTS non bisogna adeguare lo statuto alle norme previste per gli ETS? | Si, per l'iscrizione al RUNTS lo statuto deve essere conforme alle prescrizioni previste per gli enti del terzo settore. |
| Cortesemente, il nuovo decreto ha qualche dettaglio riguardo la specifica destinazione d'uso catastale dei locali che l'ASD/SSD utilizza per svolgere l'attività sportiva? Così come specificato dalla norma precedente e solo riguardo agli enti del terzo settore? | La previsione riguarda solo gli enti del terzo settore. |
| Possono gli atleti essere "solo atleti" e non soci in una ASD in quanto non hanno nessuno interesse a partecipare alla vita associativa? | Non vi è coincidenza tra la figura del tesserato e la figura dell'associato per cui gli atleti possono tesserarsi senza dover partecipare alla vita associativa. |
| Le 18 ore settimanali si riferiscono alla collaborazione verso una sola ASD/SSD oppure se si collabora con due/tre società si intende cumulativo come monte ore complessivo settimanale? In sostanza posso fare 18 ore settimanali con una ASD/SSD e poi altre 18 ore con un'altra ASD/SSD? | Come per qualsiasi altro tipo di settore economico, l'Agenzia delle Entrate potrebbe accertare presuntivamente l'esistenza di un'attività professionale di lavoro autonomo, che comporta l'apertura della partita iva. In via di principio, il decreto correttivo del d.lgs n. 36 del 2021 non esclude che si possano avere collaborazioni con più committenti. |
| Per i lavoratori sportivi che non raggiungono globalmente l'importo di 5.000 euro l'anno che tipo di inquadramento e contratto saranno necessari? In passato veniva usata la classica ricevuta che faceva riferimento ai compensi art. 67, comma 1, lettera m, T.U.I.R. e nel contratto si faceva nuovamente riferimento a suddetta tipologia di compenso. | Per i lavoratori sportivi che non raggiungono globalmente la soglia dei 5.000 euro non sono richieste formalità, salvo l'autocertificazione da rilasciare al committente di non aver superato l'importo di 5.000 euro nell'anno solare. |
| Questo nuovo inquadramento lavorativo previsto dal decreto correttivo prevede che possano essere erogati emolumenti anche a coloro i quali fanno di questo la loro principale o unica fonte di reddito visto che con il 31/12 cessa di essere in vigore l'art. 67, comma 1, lettera m, del T.U.I.R.? | I lavoratori sportivi, qualunque sia l'entità del compenso e il loro inquadramento, hanno diritto a essere retribuiti per le loro prestazioni. |
| Da gennaio, il modello attuale del contratto sportivo o collaborativo amministrativo gestionale, si potrà utilizzare per rapporti con compensi inferiori a 5000 euro o da subito dovrà essere adottata una contrattualistica differente a prescindere da eventuali contributi e tassazioni? | Il decreto correttivo introduce criteri per la qualificazione del rapporto e introduce novità nella disciplina fiscale e previdenziale ma le norme lavoristiche rimangono invariate. |



| | |
|--|---|
| La disciplina del correttivo è applicabile anche alle APS? | Sì, sempre che l'APS sia iscritta anche nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e per i soli compensi riferiti a tale attività. |
| Come funziona la normativa per i rimborsi forfettari ai soci, non documentati, che svolgono saltuariamente attività a favore dell'attività associativa? | I rimborsi forfettari, se riferiti ad attività tecnico sportiva, sono compensi riconosciuti ad un lavoratore sportivo e, come tali, soggetti allo stesso trattamento fiscale e previdenziale. |
| Una persona in pensione che presta attività sportiva, versa comunque l'INPS e in che cassa? | Se supera l'importo di 5.000 euro, la persona in pensione versa l'INPS alla gestione separata |
| Al di sotto dei 5000 euro, in assenza di versamento contributivo, il lavoratore matura anzianità pensionistica o no? | Il lavoratore non matura anzianità pensionistica. |
| Quando vanno versati i contributi? | I contributi vanno versati alle scadenze valevoli per tutti i lavoratori. Per i collaboratori coordinati e continuativi entro il 16 del mese successivo rispetto alla data di pagamento del compenso. |
| Un allenatore che opera gratuitamente nell'associazione mentre svolge progetti per i quali percepisce compensi ad ore, come deve comportarsi | Se tali attività sono per il medesimo committente, non si è più volontario. |
| Ha senso riconoscere un premio per la partecipazione a un collegiale? | La convocazione quale componente di una squadra nazionale ad un collegiale rappresenta un obiettivo sportivo raggiunto, soprattutto per un atleta. |
| Un collaboratore sportivo che opera prevalentemente in una associazione e società, e occasionalmente con altre affiliate al medesimo ente sportivo, dovrà necessariamente aprire partita Iva o no? Deve essere necessariamente essere tesserato presso tutte le società con cui collabora, o è sufficiente che sia tesserato presso una (visto che la FSN, DSA o EPS è lo stesso)? | La risposta deve essere trovata esaminando il caso specifico sulla base delle norme ordinarie applicabili. Quanto al tesseramento, basta il primo tesseramento. |
| IRPEF per autonomo con partita IVA come si calcola? | L'IRPEF dei lavoratori autonomi si calcola con le regole valevoli per tutti i lavoratori autonomi |
| Queste norme possano impattare notevolmente sulle ASD "piccole" che potrebbero decidere di non fare più alcuna attività? Si parla tanto di avvicinare le persone allo sport, ma così facendo si rischia di aggiungere burocrazia. Molti addirittura lo fanno a "nero", non vorrei si andasse proprio in questo verso | Il decreto correttivo mette al centro del sistema dilettantistico il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con lo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti, senza oneri aggiuntivi per il committente e per il lavoratore. |
| Come funziona la disciplina delle comunicazioni UNILAV per le collaborazioni coordinate continuative? Esiste un obbligo simile? | Prima dell'inizio della collaborazione il committente deve comunicare al Centro dell'impiego l'instaurazione del rapporto, inserendo anche il corrispettivo contrattuale. Tale obbligo già esiste per le collaborazioni coordinate |



| | |
|--|---|
| Riguardo le cooperative sportive dilettantistiche ci sono novità sulla possibilità di continuare ad operare? | Il decreto correttivo ha reintrodotto la forma giuridica della cooperativa nell'area del dilettantismo. |
| Le ASD non potranno più avere la forma giuridica di società di persone? | La forma giuridica di società di persone non è più prevista. |
| Chi lavora su più strutture, dovrà necessariamente aprire la partita IVA? O anche essere inquadrato come lavoratore dipendente e quindi con collaborazione continuativa? | Trovano applicazione i principi generali su lavoro autonomo e lavoro subordinato. |
| Un istruttore senza partita IVA potrà continuare ad operare senza se dal 1° gennaio 2023 viene assunto o apre partita IVA in un altro settore? | Trovano applicazione i principi generali su lavoro autonomo e lavoro subordinato. |
| Una società sportiva già nell'elenco Coni, passa automaticamente nel nuovo registro "sport e salute"? | Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito presso il Dipartimento per lo sport e ha sostituito a tutti gli effetti il precedente Registro delle associazioni e società sportive. La trasmigrazione dei dati da questo secondo registro al Registro del Dipartimento è avvenuta il 31 agosto 2022 e pertanto una società sportiva già nell'elenco tenuto presso il Coni è transitata nel nuovo Registro. |
| Gli EPS e le FSN che non sono iscritti al Registro (solo per le ASD) dove potranno inserire i propri lavoratori sportivi, arbitri... | Obiettivo del Dipartimento è rendere operative, entro il 31 dicembre 2022, le nuove funzioni in tema di semplificazioni con riferimento al lavoro sportivo previste nel decreto correttivo, che prevederanno anche la possibilità per FSN, DSA, EPS e Associazioni Benemerite di accedere e inserire i contratti di lavoro sportivo che concludono direttamente con coloro che hanno i requisiti di lavoratore sportivo. |
| La SSD con lavoratore sportivo subordinato è obbligata alla tenuta del libro unico con indicazione delle presenze? | Sì, se si tratta di lavoro dipendente. In questo caso non sono applicabili semplificazioni. |
| Quando si dice compenso annuale cosa si intende anno solare o anno sportivo? | Per compenso annuale si deve intendere il compenso percepito nell'anno solare. |
| La partita IVA per lavoro sportivo professionale è compatibile con altri rapporto di lavoro dipendente in diverso settore? | Trovano applicazione le norme generali sul lavoro autonomo e lavoro subordinato. |
| Il pagamento di corsi e progetti federali, statali o regionali, possono fare superare la fascia fino a 5000 euro, cosa deve fare il collaboratore, che non può prevedere quando e non può prevedere quanto se non a fine progetto? | La parte di compenso che supera i 5.000 euro, fino all'importo di 15.000 euro, è assoggettata alle sole ritenute previdenziali. Fino a 15.000 euro, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali e non sono pertanto |



| | |
|---|--|
| Anche per i collaboratori sportivi vige l'obbligo che i compensi dei debbano essere corrisposti esclusivamente con mezzi tracciabili? | Tali obblighi riguardano tutti i lavoratori. |
| Con riguarda all'emissione del cedolino paga, non è obbligatorio per le società l'emissione del cedolino per importi fino a 15.000 euro. Quindi il lavorativo sportivo potrà non avere nessuna ricevuta del compenso o del contributo da parte della Società se essa lo vuole? O da parte della Società è comunque obbligatorio emettere ricevuta o altro tipo di documentazione che giustifichi il compenso del lavoratore sportivo? | Nel mese di febbraio di ogni anno il collaboratore riceverà dal committente la Certificazione Unica dell'anno precedente che dovrà riportare anche i dati previdenziali. |
| Chi fa un altro lavoro, potrà continuare a fare anche il lavoro sportivo? In caso di risposta affermativa, sarà contrattualizzato come chi non svolge altri lavori? | Trovano applicazione le norme generali sul lavoro autonomo e lavoro subordinato. |
| Chi possiede un titolo rilasciato da un EPS, può lavorare con altre ASD? | Certo, secondo le ordinarie previsioni di legge e regolamento. |
| Il compenso inferiore ai 5000 euro concorre a formare il reddito del percipiente? Questi deve essere inquadrato secondo quanto previsto (esempio co-co-co) anche se il compenso non supera i 5000 euro? | Il compenso inferiore a 5.000 euro non costituisce base imponibile e non concorre, pertanto, a formare il reddito del percipiente. |
| Quali sono i vincoli per chi lavora nella pubblica amministrazione? | Il decreto correttivo ha precisato che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di ASD/SSD fuori dall'orario di lavoro si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei "volontari", ferma la necessità di preventiva comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Laddove, invece, si intenda retribuire la loro attività, viene richiesta l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. |
| Come devono essere trattati i lavoratori sportivi che operano con più associazioni? Devono essere tesserati per ognuna di queste? | È sufficiente il primo tesseramento. |



| | |
|--|--|
| Un istruttore con partita IVA ha lo stesso regime INPS e IRPEF di un collaboratore sportivo senza partita Iva? | Si, se anche il collaboratore sportivo senza partita Iva è lavoratore autonomo. |
| L'abolizione del vincolo di tesseramento non incide con la non temporaneità dei soci nelle ASD? | Il vincolo di tesseramento è distinto da quello di associato, pertanto, il primo non incide sul secondo. |
| Visto che l'attività statutaria dovrà specificare che l'attività sportiva sia principale, dovranno essere modificati tutti gli statuti? | Si, vanno modificati gli statuti che non prevedono come oggetto sociale lo specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. |
| Per essere lavoratore sportivo deve essere fissato un orario preciso, un minimo monte ore oppure anche con gestione autonoma? | Non è richiesta la previsione di un orario preciso, il lavoratore sportivo è tale se ricorrono i due presupposti del tesseramento e della mansione che rientri, sulla base dei regolamenti del singolo ente affiliante, tra quelle necessarie allo svolgimento di attività nell'ambito sportivo. |
| I soggetti che tengono corsi di formazione sportiva organizzati da un EPS possono rientrare nella figura del lavoratore sportivo? In caso affermativo con quale inquadramento? | Si, se quella mansione è necessaria per lo svolgimento di attività sportiva e il soggetto è tesserato. Per l'inquadramento si dovrà fare riferimento alle modalità concrete di svolgimento della prestazione. |
| La delibera ai sensi della circolare 1 del 1° dicembre 2016, quindi non ha più alcun valore? Le figure extra attività esempio tipo speaker, gestore programma gare ect come vengono liquidati? | La definizione del decreto correttivo riprende la definizione della circolare INL. Le figure "extra attività" dovranno essere inquadrate, ove non rientranti tra quelle considerate dall'ente affiliante necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, secondo gli ordinari canoni di qualsiasi altra prestazione lavorativa |
| Ma se il lavoratore sportivo collabora con più associazioni dovranno essere stipulati più contratti sportivi? | Si, in quanto ci sono più committenti. |
| Il collaboratore gestionale che percepisce un importo maggiore a 5.000 euro avrà lo stesso trattamento fiscale e previdenziale degli altri lavoratori sportivi | Si, se inquadrabile come collaboratore coordinato e continuativo. |
| Vorrei poter approfondire l'accezione relativa a lavoratore sportivo con partita IVA che fattura mensilmente la prestazione. | La posizione del lavoratore sportivo con partita IVA rimane invariata. |
| Il limite dei 5.000 euro si intende come somma dei compensi ricevuti da tutte le società sportive con le quali si collabora autocertificando le somme ricevute? | Il limite dei 5.000 euro è la somma di tutti i compensi che il percettore riceve dalle ASD/SSD con le quali collabora. |
| Si applica la disciplina sulla sicurezza del lavoro (corsi obbligatori, sorveglianza sanitaria etc)? | Trova applicazione la disciplina sulla sicurezza del lavoro secondo quanto disposto dagli articoli 32 e 33 del d.lgs n. 36 del 2021. |



| | |
|--|---|
| E' consentito a un istruttore sportivo l'attività di volontario in una determinata società sportiva e quella di lavoratore sportivo presso un'altra società sportiva? | Un istruttore può collaborare come volontario a favore di una ASD/SSD diversa da quella alla quale fornisce le sue prestazioni di lavoratore sportivo. |
| Ma per essere iscritti al RUNTS non bisogna adeguare lo statuto alle norme previste per gli ETS? | Si, per l'iscrizione al RUNTS lo statuto deve essere conforme alle prescrizioni previste per gli enti del terzo settore. |
| Cortesemente, il nuovo decreto ha qualche dettaglio riguardo la specifica destinazione d'uso catastale dei locali che l'ASD/SSD utilizza per svolgere l'attività sportiva? Così come specificato dalla norma precedente e solo riguardo agli enti del terzo settore? | La previsione riguarda solo gli enti del terzo settore. |
| Possono gli atleti essere "solo atleti" e non soci in una ASD in quanto non hanno nessuno interesse a partecipare alla vita associativa? | Non vi è coincidenza tra la figura del tesserato e la figura dell'associato per cui gli atleti possono tesserarsi senza dover partecipare alla vita associativa. |
| Le 18 ore settimanali si riferiscono alla collaborazione verso una sola ASD/SSD oppure se si collabora con due/tre società si intende cumulativo come monte ore complessivo settimanale? In sostanza posso fare 18 ore settimanali con una ASD/SSD e poi altre 18 ore con un'altra ASD/SSD? | Come per qualsiasi altro tipo di settore economico, l'Agenzia delle Entrate potrebbe accertare presuntivamente l'esistenza di un'attività professionale di lavoro autonomo, che comporta l'apertura della partita iva. In via di principio, il decreto correttivo del d.lgs n. 36 del 2021 non esclude che si possano avere collaborazioni con più committenti. |
| Per i lavoratori sportivi che non raggiungono globalmente l'importo di 5.000 euro l'anno che tipo di inquadramento e contratto saranno necessari? In passato veniva usata la classica ricevuta che faceva riferimento ai compensi art. 67, comma 1, lettera m, T.U.I.R. e nel contratto si faceva nuovamente riferimento a suddetta tipologia di compenso. | Per i lavoratori sportivi che non raggiungono globalmente la soglia dei 5.000 euro non sono richieste formalità, salvo l'autocertificazione da rilasciare al committente di non aver superato l'importo di 5.000 euro nell'anno solare. |
| Questo nuovo inquadramento lavorativo previsto dal decreto correttivo prevede che possano essere erogati emolumenti anche a coloro i quali fanno di questo la loro principale o unica fonte di reddito visto che con il 31/12 cessa di essere in vigore l'art. 67, comma 1, lettera m, del T.U.I.R.? | I lavoratori sportivi, qualunque sia l'entità del compenso e il loro inquadramento, hanno diritto a essere retribuiti per le loro prestazioni. |
| Da gennaio, il modello attuale del contratto sportivo o collaborativo amministrativo gestionale, si potrà utilizzare per rapporti con compensi inferiori a 5000 euro o da subito dovrà essere adottata una contrattualistica differente a prescindere da eventuali contributi e tassazioni? | Il decreto correttivo introduce criteri per la qualificazione del rapporto e introduce novità nella disciplina fiscale e previdenziale ma le norme lavoristiche rimangono invariate. |



| | |
|--|---|
| La disciplina del correttivo e applicabile anche alle APS? | Sì, sempre che l'APS sia iscritta anche nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e per i soli compensi riferiti a tale attività. |
| Come funziona la normativa per i rimborsi forfettari ai soci, non documentati, che svolgono saltuariamente attività a favore dell'attività associativa? | I rimborsi forfettari, se riferiti ad attività tecnico sportiva, sono compensi riconosciuti ad un lavoratore sportivo e, come tali, soggetti allo stesso trattamento fiscale e previdenziale. |
| Una persona in pensione che presta attività sportiva, versa comunque l'INPS e in che cassa? | Se supera l'importo di 5.000 euro, la persona in pensione versa l'INPS alla gestione separata |
| Al di sotto dei 5000 euro, in assenza di versamento contributivo, il lavoratore matura anzianità pensionistica o no? | Il lavoratore non matura anzianità pensionistica. |
| Quando vanno versati i contributi? | I contributi vanno versati alle scadenze valevoli per tutti i lavoratori. Per i collaboratori coordinati e continuativi entro il 16 del mese successivo rispetto alla data di pagamento del compenso. |
| Un allenatore che opera gratuitamente nell'associazione mentre svolge progetti per i quali percepisce compensi ad ore, come deve comportarsi | Se tali attività sono per il medesimo committente, non si è più volontario. |
| Ha senso riconoscere un premio per la partecipazione a un collegiale? | La convocazione quale componente di una squadra nazionale ad un collegiale rappresenta un obiettivo sportivo raggiunto, soprattutto per un atleta. |
| Un collaboratore sportivo che opera prevalentemente in una associazione e società, e occasionalmente con altre affiliate al medesimo ente sportivo, dovrà necessariamente aprire partita Iva o no? Deve essere necessariamente essere tesserato presso tutte le società con cui collabora, o è sufficiente che sia tesserato presso una (visto che la FSN, DSA o EPS è lo stesso)? | La risposta deve essere trovata esaminando il caso specifico sulla base delle norme ordinarie applicabili. Quanto al tesseramento, basta il primo tesseramento. |
| IRPEF per autonomo con partita IVA come si calcola? | L'IRPEF dei lavoratori autonomi si calcola con le regole valevoli per tutti i lavoratori autonomi |
| Queste norme possano impattare notevolmente sulle ASD "piccole" che potrebbero decidere di non fare più alcuna attività? Si parla tanto di avvicinare le persone allo sport, ma così facendo si rischia di aggiungere burocrazia. Molti addirittura lo fanno a "nero", non vorrei si andasse proprio in questo verso | Il decreto correttivo mette al centro del sistema dilettantistico il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con lo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti, senza oneri aggiuntivi per il committente e per il lavoratore. |
| Come funziona la disciplina delle comunicazioni UNILAV per le collaborazioni coordinate continuative? Esiste un obbligo simile? | Prima dell'inizio della collaborazione il committente deve comunicare al Centro dell'impiego l'instaurazione del rapporto, inserendo anche il corrispettivo contrattuale. Tale obbligo già esiste per le collaborazioni coordinate |



| | |
|--|---|
| Riguardo le cooperative sportive dilettantistiche ci sono novità sulla possibilità di continuare ad operare? | Il decreto correttivo ha reintrodotto la forma giuridica della cooperativa nell'area del dilettantismo. |
| Le ASD non potranno più avere la forma giuridica di società di persone? | La forma giuridica di società di persone non è più prevista. |
| Chi lavora su più strutture, dovrà necessariamente aprire la partita IVA? O anche essere inquadrato come lavoratore dipendente e quindi con collaborazione continuativa? | Trovano applicazione i principi generali su lavoro autonomo e lavoro subordinato. |
| Un istruttore senza partita IVA potrà continuare ad operare senza se dal 1° gennaio 2023 viene assunto o apre partita IVA in un altro settore? | Trovano applicazione i principi generali su lavoro autonomo e lavoro subordinato. |
| Una società sportiva già nell'elenco Coni, passa automaticamente nel nuovo registro "sport e salute"? | Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito presso il Dipartimento per lo sport e ha sostituito a tutti gli effetti il precedente Registro delle associazioni e società sportive. La trasmigrazione dei dati da questo secondo registro al Registro del Dipartimento è avvenuta il 31 agosto 2022 e pertanto una società sportiva già nell'elenco tenuto presso il Coni è transitata nel nuovo Registro. |
| Gli EPS e le FSN che non sono iscritti al Registro (solo per le ASD) dove potranno inserire i propri lavoratori sportivi, arbitri... | Obiettivo del Dipartimento è rendere operative, entro il 31 dicembre 2022, le nuove funzioni in tema di semplificazioni con riferimento al lavoro sportivo previste nel decreto correttivo, che prevederanno anche la possibilità per FSN, DSA, EPS e Associazioni Benemerite di accedere e inserire i contratti di lavoro sportivo che concludono direttamente con coloro che hanno i requisiti di lavoratore sportivo. |
| La SSD con lavoratore sportivo subordinato è obbligata alla tenuta del libro unico con indicazione delle presenze? | Sì, se si tratta di lavoro dipendente. In questo caso non sono applicabili semplificazioni. |
| Quando si dice compenso annuale cosa si intende anno solare o anno sportivo? | Per compenso annuale si deve intendere il compenso percepito nell'anno solare. |
| La partita IVA per lavoro sportivo professionale è compatibile con altri rapporto di lavoro dipendente in diverso settore? | Trovano applicazione le norme generali sul lavoro autonomo e lavoro subordinato. |

RIEPILOGO ADEMPIMENTI E CHECK LIST

FORMA

Art.90 comma 17 L. 27/12/2002 n.289

“..le società e le associazioni sportive dilettantistiche ... possono assumere una delle seguenti forme: **a)** associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile; **b)** associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.02.2000 n.361; **c)** società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro...”

Art. 6 del D.Lgs. 36/2021

Gli enti sportivi dilettantistici ... possono assumere una delle seguenti forme giuridiche: **a)** associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; **b)** associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; **c)** società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile; **c-bis)** enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.”



MODALITA' DI COSTITUZIONE



Le società e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono per atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale (art. 7 D. Lgs. 36/2021)

In pratica:

- Società di capitali: atto pubblico
- Associazioni con personalità giuridica: atto pubblico
- Associazioni senza personalità giuridica: scrittura privata registrata

ANALOGIE ASD /SSD



applicabilità della medesima disciplina sul riconoscimento sportivo:

- affiliazione FSN/EPS/DSA
- iscrizione nel Registro Attività Sportive dilettantistiche (RAS)

applicabilità delle medesime agevolazioni fiscali:

- compensi sportivi e amministrativo gestionali, ex art. 67, lett. m), TUIR
- regime forfetario, ex L. 398/1991
- decommercializzazione dei corrispettivi specifici, ex art. 148, co. 3, TUIR e art. 10 DPR 633/1972 (vedasi oltre per clausole previste dal comma 8 dell'art. 148 TUIR)

DIFFERENZE ASD /SSD



- regime della responsabilità limitata per il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione, compresi i soci della SSD
- a SSD è sottoposta alla normativa del codice civile previsto per le società di capitali: deposito del bilancio, iscrizione al registro imprese, ecc.
- la ASD è fiscalmente un Ente Non Commerciale (art. 73, comma 1, lettera c del TUIR)
- la SSD fiscalmente è un Ente Commerciale (art. 73, comma 1, lettera a del TUIR)
- Nella SSD la tenuta della contabilità deve avvenire in “contabilità ordinaria”, con maggiore formalità e precisione
- Nella SSD la compagine sociale può essere circoscritta a poche persone



I PRIMI 5 PASSI PER COSTITUIRE UNA ASD

- **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO**
- **RICHIESTA CODICE FISCALE O P.IVA**
- **REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO**
- **AFFILIAZIONE FSN/DSA/EPS**
- **ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (NON PIU' OBBLIGATORIO INVIO
MODELLO EAS)**

CHECK LIST ADEMPIMENTI

DAL 1 LUGLIO 2023



Verificare che lo statuto contenga tutti i principi di cui all'art. 7 comma 1 con particolare riferimento all'attribuzione della legale rappresentanza

ATTENZIONE: diversi statuti individuano il presidente senza attribuirgli espressamente questo potere

Verificare che lo statuto preveda il rispetto del principio di **democrazia ed uguaglianza** di tutti i soci (i minorenni hanno o meno diritto di voto?)

Verificare la redazione dei rendiconti economici finanziari (sono stati redatti e regolarmente conservati agli atti dell'Associazione/Società? Hanno data certa? I dati presenti nella chiusura dell'esercizio precedente sono correttamente riportati nell'apertura di quello successivo?).

Le ASD che vogliono entrare nel RUNTS hanno statuti adeguati anche al terzo settore?

In ogni caso programmare l'indizione dell'assemblea straordinaria per la modifica statutaria, che dovrà essere svolta **entro il 31 dicembre 2023**, verificando i quorum costitutivi e deliberativi affinché sia regolare.

La mancata conformità dello statuto rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.



VERIFICA STATUTO ART. 7

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.



VERIFICA STATUTO ART. 7

Altre verifiche dello statuto sociale. In particolare si dovrà porre attenzione a che:

- l'oggetto sociale preveda lo svolgimento in via stabile e principale di attività sportive;
- sia espressamente prevista la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali;
- nel caso in cui sia prevista la clausola di incompatibilità del ruolo di amministratore in più sportive affiliate al medesimo organismo, è necessario adeguarla al nuovo testo recato dall'articolo 11 D.Lgs. 36/2021;
- verificare che l'eventuale norma sul divieto di lucro indiretto sia conforme a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto in esame.

In particolare:

Verificare che non si corra il rischio di incorrere nella distribuzione indiretta di utili con riferimento particolare ai compensi agli atleti

ACQUISTO PERSONALITA' GIURIDICA



Procedimento di diritto comune: DPR 361/2000; Registro delle persone giuridiche presso le Prefetture

Art. 14 del D. Lgs. 39/2021

- Con l'iscrizione nel RAS;
- Intervento del Notaio che verifica la sussistenza di tutte le condizioni di legge e le disposizioni del decreto 39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica;
- E' richiesto un patrimonio minimo di € 10 mila non c'è obbligo di sorveglianza;
- Non risulta utilizzabile, l'art. 6 del Regolamento attuativo del RAS stabilisce che la domanda per l'ottenimento della personalità giuridica deve essere presentata con le modalità indicate dal Dipartimento per lo sport

Art. 22 del CTS D. Lgs. 117/2017

- Con l'iscrizione nel RUNTS;
- Intervento del Notaio che verifica la sussistenza di tutte le condizioni di legge e del rispetto del patrimonio minimo;
- Patrimonio minimo € 15 mila per le ASD € 30 mila per le fondazioni;
- -Obbligo di sorveglianza sul patrimonio



PERSONALITA' GIURIDICA

Sia il D.Lgs 36 che il D.Lgs 39 riportano punti relativi alla personalità giuridica.

Il nuovo registro ospiterà una sezione al momento non ancora attiva dove sarà possibile acquisire la personalità giuridica con un iter semplificato.

Utilizzando questo nuovo iter verranno a meno le vecchie regole previste per la richiesta della personalità giuridica che dovevano avvenire tramite la prefettura o tramite le regioni. E' stato possibile riscontrare che l'iscrizione tramite le regioni causava alcune volte, fra le varie regioni richiesta di versamento patrimoniale diverso per acquisirne la personalità.

Quando sarà operativo alla sezione nel registro basterà che l'atto redatto dal notaio venga depositato presso il dipartimento dello sport con una procedura unica su tutto il territorio nazionale.

E' stata prevista una soglia minima patrimoniale di 10.000 € per poter richiedere la personalità giuridica e questo crea un'incongruenza con il registro del RUNTS dove invece le associazioni per richiedere la personalità devono avere una dotazione minima patrimoniale di € 15 mila



PERSONALITA' GIURIDICA

All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.

L'organismo affiliante (Federazione, DSA, EPS) provvede a inviare l'atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l'iscrizione dell'ente come associazione sportiva con personalità giuridica. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Dlgs 36/21 «Art. 7-bis - (Locali utilizzati)



1. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.



ATTIVITA' PRINIPALI E DIVERSE

Seguendo quanto accade già nel RUNTS anche per il mondo sportivo grande novità è quella di prevedere che oltre all'attività principale che dovrà essere esclusivamente un'attività sportiva dilettantistica le associazioni potranno svolgere anche altre attività considerate secondarie e strumentali all'attività sportiva.

È necessario che la previsione dell'attività secondaria o diversa sia previsto dallo statuto dell'associazione. Devono ancora essere valutati i criteri quantitativi che si presume essere con gli stessi limiti di quelli del terzo settore rientrano nei ricavi di attività secondarie o diverse

- i ricavi per la gestione del bar
- i ricavi per la vendita di materiale sportivo
- le sponsorizzazioni
- i ricavi per la gestione degli impianti sportivi

Limiti quantitativi: il correttivo è già intervenuto specificando che le sponsorizzazioni e i ricavi per la gestione degli impianti pur dovendo essere previsti dagli statuti come attività secondarie non devono sottostare alla previsione (30% ricavi-66% costi). Gli Enti sportivi potranno svolgere attività commerciali, ora definitive come secondarie e strumentali, entro precisi limiti che saranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale. Nel caso di sfornamento di questi limiti per due esercizi consecutivi ciò comporterà la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.dei criteri



VERIFICA STATUTO

Art. 90 co. 18 - L. 289/2002

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico- finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Art. 7 - D.Lgs. 36/2021

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico- finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.



VERIFICA STATUTO

Art. 90 co. 18 - L. 289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a)** la denominazione;
- b)** l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c)** l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d)** l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

Art. 7 - D.Lgs. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a)** la denominazione;
- b)** il riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c)** l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d)** l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'art. 8;

VERIFICA STATUTO



Art. 90 co. 18 - L. 289/2002

NON PREVISTO

Art. 7 - D.Lgs. 36/2021

1-bis) Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter) Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4- bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.



VERIFICA STATUTO

Attività secondaria e strumentale

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti (**ancora non si sa quando**) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-bis.

I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

In presenza di attività sociali non solo sportive verificare se convenga di più fare una scissione (e indicare i modi) o diventare ETS (e indicare i modi) o eliminare una o più delle attività sociali svolte ovvero prevedere che siano secondarie e strumentali.

Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

NO ALLE ASD CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE IMPIANTI SPORTIVI



VERIFICA STATUTO

Art. 8 – D.Lgs. 36/2021 – Assenza di fine di lucro (lett. d dell’art. 7)

La definizione di «assenza di fine di lucro» viene rivista e ampliata dal presente decreto. La norma stabilisce, in primis, che le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione:

- allo svolgimento dell'attività statutaria oppure
- all'incremento del proprio patrimonio.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Per la definizione di distribuzione indiretta di utili, la norma rinvia espressamente alle disposizioni dell’art. 3, co. 2, ultimo periodo, e co. 2-bis, del decreto legislativo 112/2017 (Imprese Sociali)



ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Art. 90 Legge 289/2002



La prassi (Agenzia delle Entrate Circolare n. 124/E del 22 maggio 1998) rinvia all'articolo 10 del DLgs 460/1997 applicabile, secondo l'Agenzia delle Entrate alle ASD/SSD fino all'operatività del DLgs 36/2021 (Interpello n. 452/2019)

Art. 8 D. Lgs. 36/2021



La disposizione rinvia alla disciplina del Decreto sulle Imprese sociali



INCOMPATIBILITA' AMMINISTRATORI VERIFICA STATUTO

Art. 90 co. 18 - L. 289/2002

E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire la **medesima carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale o disciplina associata riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva

Art. 11 - D.Lgs. 36/2021

E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di **ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche** nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI



ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE

Nome (ogni)

Signature _____

Date _____

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE



FINO AL 31/08/2022: Registro delle Società ed Associazione Sportive Dilettantistiche c/o il CONI

Il CONI era l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta da ASD e SSD (**art. 7, D.L. 136/2004 - abrogato a far data dal 31/08/2022**);

Con delibera 1574 del 18/07/2017 è stato adottato il regolamento di attuazione del Registro;

Dal 31/08/2022: Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche c/o il DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Art. 10 - D.Lgs 36/2021

- Le ASD e SSD sono riconosciute ai fini sportivi da FSN, DSA ed EPS
- La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE



Cos'è il RAS

Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 39/2021, il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” istituito presso il Dipartimento per lo sport sostituisce a tutti gli effetti il precedente “Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” del CONI.

L'iscrizione certifica la natura dilettantistica dell'attività sportiva svolta dalle ASD/SSD, compresa l'attività didattica e formativa, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.

L'iscrizione al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” è pertanto necessaria affinché l'attività svolta sia riconosciuta come sportiva dilettantistica per tutte le conseguenze che da ciò discendono, ivi incluso per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport e per fruire dei servizi previsti dalla normativa.



CHI DEVE ISCRIVERSI AL RAS

Nel Registro sono iscritte tutte le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), con o senza personalità giuridica e le società sportive dilettantistiche (SSD), in forma di società di capitali/cooperative:

- costituite ai sensi dell'art. 90, L. 289/2002 nonché ai sensi del Capo I, Titolo II, del D.lgs. 36/2021;
- già riconosciute ai fini sportivi dalla Federazione sportiva nazionale ("FSN"), dalla Disciplina sportiva associata ("DSA") o dall'Ente di promozione sportiva ("EPS") ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 36/2021;
- che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa.

Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2021 potranno iscriversi al RAS anche gli Enti del Terzo Settore che svolgono come attività di interesse generale, quella sportiva dilettantistica.



TESSERAMENTO

Con particolare riguardo all'art. 15 (rubricato "Tesseramento"), ai sensi del cui comma 1 "Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva", preme rilevare che, come noto, il tesseramento è l'atto di adesione attraverso il quale il soggetto esercita il diritto di praticare l'attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dal CONI, dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS. La richiesta di tesseramento di norma è contenuta in un modulo di adesione, predisposto dalle singole entità, compilata e sottoscritta dai soggetti interessati. E' necessario l'intervento, come inoltrante, della società o associazione sportiva: il soggetto dunque si tesserava alla Federazione per il tramite della società/associazione sportiva per la quale presterà attività (tranne casi particolari, ove il tesseramento avviene direttamente nei confronti delle Federazioni, la regola è quella del tesseramento per il tramite delle società di appartenenza). Ciò vuol dire che il soggetto si vincola con la società sportiva e contemporaneamente si associa alla Federazione: alla luce di quanto precede, parrebbe doversi ritenere che il rapporto associativo della persona fisica intercorra non con la società/associazione sportiva, bensì con la Federazione di riferimento, per il tramite della società/associazione sportiva.

Il Tesseramento di un minore può essere fatto da un solo genitore

Sopra i 14 anni il minore deve prestare l'assenso al tesseramento (età per il consenso portata da 12 a 14 anni dal decreto correttivo)

Importante: prevedere nomina del responsabile per la protezione dei minori

TESSERAMENTO



Art. 16 – Tesseramento degli atleti minorenni – E' tutelata la volontà del minore con la non tesserabilità senza il suo consenso a partire dal quattordicesimo anno di età: Il consenso del minore è requisito fondamentale e inderogabile del tesseramento. La domanda di tesseramento può essere avanzata anche **da un solo genitore** nel rispetto della responsabilità genitoriale.

Le medesime regole sono previste per il tesseramento degli atleti minorenni stranieri che potranno essere tesserati anche se non provvisti del permesso di entrata e soggiorno in Italia purchè iscritti da almeno un anno ad una qualunque delle classi del nostro ordinamento scolastico. In tal caso il tesseramento si protrae anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

Art. 17 – Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori che sono tutti tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dalle FSN e dagli Enti di appartenenza.

Art. 18 – Direttori di gara

Il reclutamento e la formazione e la designazione dei Direttori di gara spetta alle articolazioni interne delle FSN.

VINCOLO SPORTIVO



Tra le norme oggetto della riforma dello Sport è stato derogato l'articolo 31 co. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 reintrodotta il vincolo, nel testo infatti si giustifica questa reintroduzione affermando che; al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.

Vi è quindi una mera indicazione temporale e non una censura netta per la durata del vincolo. Dovrà certamente quindi essere uniformata la normativa NOIF alla normativa di legge appena approvata modificando l'art 32.

Spetterà poi ai regolamenti federali, prevedere e disciplinare "le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti", determinando anche i premi di formazione tecnica.

Semplificazioni



- Dal 31 agosto 2022 è operativo, presso il Dipartimento per lo sport è stato istituito, il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
- Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuti ai fini sportivi è affiliato una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Enti di Promozione Sportiva.
- Ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 28 Febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Semplificazioni



- Art. 28 comma 3
- L'associazione società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo di cui all'articolo sei del decreto legislativo 28 Febbraio 2021, n. 39.
- La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di quel presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata nei termini ivi previsti secondo i medesimi contenuti informativi è resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale.
- La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli Enti operanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività.
- Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza, in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.



Semplificazioni

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 ottobre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Semplificazioni



- Art. 28 comma 4

Per le Collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Nel caso in cui il compenso annuale non supera l'importo di euro 15.000,00 non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Semplificazioni



- Art. 35 comma 8 quinquies

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi informatici utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel registro delle attività sportive.

Semplificazioni



ADEMPIMENTO FUNZIONI NEL REGISTRO PREVISTE NEL CORRETIVO

COMUNICAZIONE INFORMAZIONI AL MINISTERO DEL LAVORO

possibilità di effettuare mediante il registro, dove sarà inserita apposita funzione che consente la comunicazione diretta al centro dell'impiego

COMUNICAZIONE «UNIEMENS» ALL'INPS

Possibilità di effettuare il calcolo della comunicazione tramite apposita funzione all'interno del registro

EMISSIONI DI CEDOLINO PAGA

per importi fino a € 15 mila, il committente non dovrà emettere nessun cedolino paga, in quanto all'interno del registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi del calcolo dell'eventuale contributo previdenziale

Semplificazioni



ADEMPIMENTO

FUNZIONI NEL REGISTRO PREVISTE NEL CORRETIVO

PREDISPOSIZIONE MODELLO F24

Possibilità di generarlo mediante il registro

COMUNICAZIONE ALL'INAIL E LIQUIDAZIONE SALDO DEL PREMIO DOVUTO

Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il registro

PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA

Generazione della certificazione e predisposizione del file per la trasmissione all'agenzia delle Entrate mediante intermediario



ESENZIONE IVA

IVA: COME CAMBIA CON L'ESENZIONE



Questa disposizione determina le seguenti conseguenze in ambito sportivo dilettantistico:

- le prestazioni di servizi sportivi realizzate da società sportive devono intendersi soggette ad IVA con applicazione dell'aliquota del 22%;
- sono esenti da IVA le prestazioni di servizi sportivi realizzate da associazioni sportive dilettantistiche anche a non soci/tesserati o ad altre organizzazione, in questo caso purché aderenti al medesimo organismo sportivo. Questo significa che il fruitore del servizio non deve sostenere un maggior costo ma che sull'associazione gravano diversi adempimenti atteso che dovrà:

1) aprire la partita IVA;

2) emettere scontrino o fattura,

3) tenere i registri IVA,

4) effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche,

5) presentare la dichiarazione IVA,

6) garantire la tenuta della contabilità separata, salvo l'esercizio dell'opzione per la dispensa dagli adempimenti IVA ex art. 36 - bis in esclusiva presenza di operazione esenti, opzione non praticabile nel caso in cui nel corso dell'esercizio si siano effettuati acquisti intracomunitari o operazioni in reverse charge.

Agli adempimenti da assolvere in più si aggiungono problemi interpretativi legati all'aver voluto subordinare l'esenzione da IVA alla circostanza che tale regime agevolato non determini "distorsioni della concorrenza" a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva. Si tratta palesemente di una valutazione aleatoria che implica anche una differenziazione dei trattamenti fiscali: la stessa tipologia di associazione in un dato contesto territoriale potrebbe essere esente mentre in un altro soggetta ad IVA. C'è inoltre da evidenziare che non è l'Unione Europea ad imporre l'adozione di questo vincolo

IVA: COME CAMBIA CON L'ESENZIONE



Nel provvedimento di conversione in legge del Decreto legge 75/2023 viene introdotto l'**art. 36 bis ai sensi del quale**

1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica **da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.**

2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».Rispetto a quanto previsto dal DL 146/2021, il provvedimento approvato ma non ancora ufficiale prevede:1) l'immediata entrata in vigore del regime di esenzione: questo significa che **le associazioni prive di partita IVA dovranno richiederne l'apertura quando il provvedimento entrerà in vigore;** 2) l'esenzione anche per i servizi sportivi resi dalle società sportive dilettantistiche;

IVA: COME CAMBIA CON L'ESENZIONE



3) la circostanza che il regime di esenzione non sia subordinato al requisito che tale regime agevolato non determini “distorsioni della concorrenza” a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime IVA;

4) l'applicazione del regime di esenzione IVA per i servizi sportivi per tutti gli enti senza fine di lucro con riferimento ai servizi sportivi, non solo alle ASD e SSD. Ci si chiede se siano ammesse a questo regime anche realtà senza scopo di lucro che non sono iscritte nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche in considerazione della formulazione della norma, nonostante sia tale registro a certificare la natura sportiva dilettantistica di tali attività;

5) non viene prevista l'esenzione IVA quando i servizi sportivi sono resi ad altri organismi sportivi: l'iscrizione al campionato da parte della squadra e non del singolo atleta deve intendersi pertanto rilevante ai fini iva?

6) l'introduzione del principio secondo cui il regime di esenzione opererebbe anche per il passato, in violazione del principio di irretroattività della norma. Con riguardo a quest'ultimo aspetto si ritiene che l'emendamento possa essere nato per sanare eventuali contenziosi aperti o che si potrebbero aprire in materia di IVA. Il non assoggettamento ad IVA è espressamente previsto con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche che si qualificano come enti non commerciali.

IVA: COME CAMBIA CON L'ESENZIONE



7) il provvedimento di conversione in legge del Decreto legge 75/2023 non abroga l'art.4 del DPR 633/1972: **finché non entrerà in vigore il DL 146/2021 che ne sancisce espressamente l'abrogazione, l'eventuale sua applicazione da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche in luogo del regime di esenzione sarà sanzionabile?**

8) le novità in materia di IVA non dovrebbero implicare conseguenze sotto il profilo delle imposte dirette: l'ordinamento italiano contempla già la possibilità che corrispettivi specifici che non concorrono alla formazione della base imponibile siano invece soggetti ad IVA, come nel caso del turismo sociale, così come prevede che i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche agli enti non commerciali per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito ma siano soggetti ad iva, salvo che la prestazione non sia iva esente. Si è però sicuri che l'Agenzia delle Entrate non riterrà rilevanti ai fini delle imposte dirette le prestazioni esenti da IVA? In ragione delle considerazioni sopra esposte e della circostanza che l'IVA è una imposta che si calcola su base solare, si ritiene opportuno un intervento del legislatore diretto a posticipare l'entrata in vigore del provvedimento per assicurare il tempo necessario a emendare il testo in modo da dissipare tutti i possibili dubbi interpretativi.



DVR E SICUREZZA



DVR E SICUREZZA

L'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), indipendentemente dalla sua specificità (es. calcio, pallacanestro, pallavolo, etc.) dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.a. e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all'attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiali, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali, attrezzature e impianti sportivi, etc.) negli specifici luoghi di lavoro-sede dell'Associazione Sportiva e/o altri luoghi di svolgimento delle attività (es. piste da sci gestite da altri, palestre gestite da scuole, etc.).

Si tratta quindi di individuare e valutare i rischi complementari all'evento agonistico, alle sedute di preparazione o di allenamento.

Le principali norme cogenti che impattano sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in cui si praticano attività sportive sono essenzialmente due:

- 1) Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (D.M. Interno 18.30.1996 integrato dal D.M. 6.6.2005)**
- 2) Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 del 9.04.2008 integrato e corretto dal D.Lgs 106/09 del 3 agosto 2009)**



DVR E SICUREZZA

La prima norma è competenza del “proprietario” dell’impianto sportivo che deve comunque garantire al “Gestore” dello stesso (nel caso in cui si tratta di figure giuridiche diverse) la tracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli annessi impianti (es. agibilità, dichiarazione di conformità degli impianti, denunce e verifica degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche,...) Tale documentazione deve essere inoltre resa disponibile in fase di “audit” iniziale e periodico della sicurezza da parte del gestore.

La seconda norma cogente (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) è di competenza del Gestore e/o dell’Associazione Sportiva che deve garantire il rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. al paragrafo 1 così recita: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”. Lo stesso art. 3 nel prosieguo individua attività specifiche che, sulla base di “... particolari esigenze connesse al servizio espletato o alla peculiarità organizzativa ...”, richiedono una applicazione nel rispetto anche di altre leggi e/o decreti.

Poiché in questo articolo non vengono citate le attività sportive ad esse si applicano unicamente gli articoli del D.Lgs. 81/08 s.m.i.



DVR E SICUREZZA

In ORDINE CRONOLOGICO questi sono gli OBBLIGHI che devono essere assolti dalle Associazioni Sportive nell'ambito del D.Lgs. 81/08 s.m.i. 2.1

Individuazione del “Datore di Lavoro”

nella figura del Presidente o del Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato dall'Assemblea del Soci, e comunque in funzione della specifica organizzazione.

Con il termine **DATORE DI LAVORO** l'art. 2 comma b del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così recita: “**datore di lavoro**”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DVR E SICUREZZA



Designazione del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) che può identificarsi anche con il “Datore di Lavoro”. L’art. 2 comma f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così recita: “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il comma 1 dell’art. 32 dlgs 81/2008 stabilisce che le capacità e i requisiti professionali dell’RSPP devono essere commisurate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative di ogni azienda.

In pericolare, per svolgere il ruolo di RSPP è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti (comma 2, art. 32 dlgs 81/08):

- titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore;
- attestato di frequenza a corsi di formazione adeguati ai rischi presenti, con verifica finale dell’apprendimento (di seguito riportati);
- comprovata esperienza nel ruolo di RSPP per almeno 6 mesi (se non si è possesso del titolo di studi, comma 3);
- attestato di frequenza a corsi di formazione sui rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato;
- attestato che certifichi l’aggiornamento quinquennale del corso di formazione iniziale (comma 6).

DVR E SICUREZZA



Individuazione dei Preposti nelle persone che sovrintendono all'attività lavorativa e ne controllano la corretta esecuzione. Ad esempio l'allenatore e/o l'istruttore è un preposto.

Individuazione dei “lavoratori” delle “attività sportive” delle Associazioni Sportive ai sensi dell'art. 2 e art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

L'art. 2 comma a del D.Lgs. 81/08 così recita: **“lavoratore”**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari...

Lavoratori possono essere dipendenti, ovvero lavoratori subordinati, atleti dilettanti (subordinati di fatto) e volontari.



DVR E SICUREZZA

Nell'ambito delle società sportive esiste anche il lavoratore che opera come "attività di volontariato". L'attività di volontariato è disciplinata dalla legge 266/91 (legge quadro sul volontario) la quale prevede all'art. 2 che "..per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".

Il comma successivo così recita: "l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".

Pertanto il Volontario di una Associazione Sportiva è un SOGGETTO OBBLIGATO (ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.) e quindi non SOGGETTO A TUTELA. L'unica "tutela" è data dall'art. 3 comma 12 bis.

L'articolo prevede che "ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività". Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione

DVR E SICUREZZA



Elezione interna del **“Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS)** o individuazione a livello territoriale o “comparto sportivo” secondo gli artt. 57 e 48 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Eventuale nomina del “Medico Competente” in funzione della “tipologia di rischio” presente nell’ambito dell’attività svolta

Individuazione dei soggetti con compiti speciali: “primo soccorso”, “gestione emergenze”, “addetti antincendio”



DVR E SICUREZZA

Valutazione dei Rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 "...il Datore di Lavoro (DL) effettua la valutazione ed elabora il documento ..." (DVR) ma i DL che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Ai fini della determinazione del numero dei lavoratori si veda l'art. 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale articolo precisa che: "...ai fini della determinazione del NUMERO dal quale il presente D.Lgs. fa discendere particolari obblighi non sono computati: i collaboratori familiari, i tirocinanti, gli allievi di istituti e università, i lavoratori assunti con contratto a t.d. per sostituzioni, i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio, i lavoratori di cui alla legge n. 877 del 18.12.1973, i volontari, i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto ... ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente, i lavoratori in prova. Quindi fino a 10 lavoratori computati secondo l'art. 4 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., il Datore di Lavoro, sotto la sua responsabilità, "...autocertifica di aver valutato i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro..." allegando TUTTA la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato. Alla luce della particolarità delle Associazioni Sportive e in considerazione dell'art. 28 comma 2 nel quale si specifica che "la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione", riteniamo che il DVR debba essere REDATTO IN MODO SEMPLICE MA COMPLETO.

Messa in sicurezza dei "luoghi di lavoro"

(attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.)

Informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività sportive.



DVR E SICUREZZA

Prima di avviare le attività per assolvere agli obblighi legislativi è **importante conoscere TUTTE le norme cogenti e/o volontarie che interessano la specifica Associazione Sportiva e che possono quindi impattare sulla redazione del DVR e prima ancora sulla valutazione dei rischi**. Si ricorda che il Responsabile dell'Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell'impianto sportivo e quindi compresi gli atleti dilettanti (definiti con il D.M. 17.12.2004).

Ad ESEMPIO nel settore degli sport invernali c'è il D.M. 20.12.2005 relativo alla “segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate” e c'è la “legge sulla Sicurezza delle Piste” approvata il 14.01.2009 dal Consiglio Regionale del Piemonte; per le discipline sportive che si svolgono in ambienti confinati (palestre) si veda la “Linea Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati del Ministero della Sanità (2001)”; per l'arrampicata sportiva le norme relative ai dispositivi anticaduta, agli assorbitori di energia, ai DPI contro le cadute dall'alto (UNI EN 353/355/358/365...); per gli sport in piscina si veda la norma relativa ai “requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità delle acque di piscina”, “requisiti di sicurezza delle attrezzature”, “requisiti di sicurezza per immersione” ecc.(tutte norme UNI EN ...); ecc.

Se il GESTORE si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto e/o lavoratori autonomi deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Per le Associazioni Sportive che utilizzano palestre e/o impianti durante l'attività di preparazione, allenamento e agonismo il GESTORE deve predisporre una gestione documentale di prerequisiti ai luoghi, alle attrezzature nonché ai rischi residui.



DVR E SICUREZZA

Dopo la raccolta di tutte le norme si deve procedere a valutare la specificità dell'Associazione Sportiva (luoghi di attività/lavoro al chiuso e all'aperto, processo di erogazione dell'attività sportiva, coinvolgimento di atleti dilettanti, presenza o meno di spettatori, automezzi per spostamenti, attrezzature specifiche ecc.). Al termine di questa valutazione si possono elencare i fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché definire i fattori ergonomici, organizzativi e gestionali da sviluppare per garantire la sicurezza non solo degli stessi lavoratori ma anche delle terze parti interessate.



DVR E SICUREZZA

Qual è la normativa applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche?

A riscontro del quesito su emarginato, relativo alla applicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche (indicate di seguito come ASD), si forniscono le seguenti indicazioni generali.

In via preliminare si osserva che, alla luce della ampia definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal D. Lgs. n. 81/2008 alle lettere a) e b) dell'art. 2, nonché del campo di applicazione di cui all'art. 3 comma 1, che ricomprende tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, il mondo del non profit in generale e pertanto anche le associazioni o società sportive dilettantistiche, rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame.

Infatti il lavoratore è "la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un'arte o una professione...", mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell'impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità dell'organizzazione delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate.

Bisogna ulteriormente rilevare che le prestazioni lavorative rese nell'ambito delle suddette associazioni non sono oggetto di una disciplina particolare nei commi successivi del citato articolo 3, come invece avviene per altre categorie di prestazioni lavorative o tipologie di lavoratori.

Stante quanto sopra, occorre stabilire se, in mancanza di una espressa limitazione operata dal legislatore, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 siano applicabili integralmente nell'ambito delle suddette associazioni ovvero se dalle norme che disciplinano le stesse - legge 16 dicembre 1991, n. 398 "Disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche", l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre che da disposizioni di carattere fiscale e previdenziale concernenti le stesse - possano discendere indirettamente alcune limitazioni alla integrale applicazione delle stesse.



DVR E SICUREZZA

Al riguardo appare comunque opportuno puntualizzare come si applichino, in materia, i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità - da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia - di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.

Occorre, in ogni caso, sottolineare la competenza legislativa concorrente attribuita dall'art. 117 della Costituzione alle Regioni in materia di ordinamento sportivo, tutela della salute e sicurezza del lavoro. Pertanto, occorrerà tenere presente anche le normative regionali eventualmente emanate in materia.



Per contatti:

www.consulentidello sport.info

segreteria@consulentidello sport.it

Telefono segreteria generale: +39 351
934 0458

[rimaniamo in contatto](#)



Tutti i diritti riservati. VIETATA ogni riproduzione, anche parziale.

www.consulentidellosport.info